



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0217427 - 16/11/2011 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO  
I.G.F.  
00187 ROMA

ALLE REGIONI  
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.  
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H  
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
VIA APPIA PIGNATELLI, 62  
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO  
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

**OGGETTO: decreto 4 agosto 2011, n. 155 e decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99" - Ulteriori indicazioni**



Si fa seguito alla nota n. 183847 del 4.10.2011 con la quale lo scrivente Ministero ha fornito prime indicazioni in merito ad alcuni principali adempimenti ai quali le Camere di commercio sono chiamate a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali indicati in oggetto e alla nota n. 190007 dell'11.10.2011 (all. n. 1), indirizzata solo alle Camere di commercio interessate all'avvio del procedimento di costituzione del Consiglio camerale già nei prossimi mesi, con le quali la scrivente si era riservata di fornire ulteriori dettagliate indicazioni sia in merito alla modifica degli statuti che a richieste di chiarimenti pervenute da alcune Camere di commercio in relazione all'applicazione dei decreti attuativi degli articoli 10 e 12 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (di seguito indicata come "legge").

Si forniscono, pertanto, ulteriori indicazioni interpretative ed attuative, precisando che si tratta di prime urgenti indicazioni che potranno essere meglio precisate e, ove occorra, rettificate, nel quadro di un processo di attuazione in cui si ritiene quanto mai opportuno un costante scambio di valutazioni con il sistema camerale, in particolare attraverso l'Unione italiana delle Camere di commercio, con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, con gli organismi di coordinamento tecnico delle Regioni ed una costante valutazione dell'impatto e degli effetti derivanti dall'attuazione delle novità normative in questione da realizzarsi tenendo conto anche delle eventuali osservazioni che man mano potranno pervenire dai diversi soggetti interessati e, in particolare, dalle principali associazioni di categoria.

\* \* \* \* \*

Come più volte evidenziato i decreti in esame trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi alle procedure di rinnovo dei Consigli camerali avviate successivamente al 22 novembre 2011.

## 1) STATUTI

Uno dei principali adempimenti a cui le Camere di commercio sono chiamate è l'adeguamento dei propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni della legge; a tal fine lo scrivente ritiene necessario esaminare alcuni dei principali aspetti che devono essere considerati.

In primo luogo si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3 della legge gli statuti devono disciplinare, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio, le seguenti materie:

- a) ordinamento e organizzazione della Camera di commercio;
- b) competenze e modalità di funzionamento degli organi;
- c) composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
- d) forme di partecipazione.

### 1.1) Composizione del Consiglio.

Lo statuto, tenuto conto dei più recenti dati pubblicati dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto n. 155/2011 con riferimento alla data di avvio delle procedure di ricostituzione del Consiglio, dovrà contenere le disposizioni relative alle conseguenti modifiche della composizione dei Consigli. Al contrario di altre modifiche statutarie che devono essere adottate prima possibile da parte di tutte le Camere di commercio, questa specifica modifica



va adottata man mano che ciascuna Camera di commercio si approssimerà alla predetta fase di rinnovo del Consiglio e dopo la pubblicazione da parte di questo Ministero dei pertinenti dati economici.

Si rammenta che il Consiglio in tale fase, secondo le disposizioni del citato regolamento, deve determinare il numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore sulla base della metodologia di calcolo e, comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli ivi stabiliti (almeno metà dei consiglieri attribuiti ai quattro settori "principali" ed autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa), può discostarsi dal risultato di tale calcolo fino ad una unità in più o in meno. Può, inoltre, prevedere, per i settori per cui tale eventualità è prevista, soglie minime di accesso e/o accorpamento della rappresentanza e può individuare settori di rilevante interesse sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5, comma 3, del regolamento. A questo riguardo si ritiene che per la determinazione dei consiglieri nel caso di accorpamento della rappresentanza di più settori ovvero di individuazione di settori di rilevante interesse, con conseguente scorporo dai settori di originaria appartenenza, i calcoli ed il successivo esercizio della facoltà di discostarsi dal loro esito debbano essere effettuati a partire dai dati autonomamente rielaborati dalla stessa Camera di commercio tenendo conto di tali accorpamenti e scorpori rispetto agli originari dati pubblicati dal Ministero.

#### **1.2) Giunta camerale.**

Lo statuto deve anche fissare la composizione della Giunta camerale; al riguardo si rammenta che le disposizioni in merito contenute nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 580/1993, come modificata del decreto legislativo n. 23 del 2010, sono state parzialmente superate dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui *"gli enti pubblici (...) provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione (...) siano costituiti da un numero non superiore (...) a cinque (...) componenti"*. Deve pertanto ritenersi abrogato, per contrasto con tale disposizione, sia il numero minimo dei componenti della Giunta previsto dal citato articolo 14, sia le modalità di arrotondamento del numero massimo, mentre sono da ritenersi pienamente in vigore le previsioni secondo cui il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Quanto invece al numero massimo dei componenti della Giunta si evidenzia, invece, che l'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede ora espressamente che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio"*. Si evidenzia inoltre che l'articolo 20, comma 1, della medesima legge prevede che *"le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse (...) finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

Ne consegue che per codeste Camere di commercio non trova più applicazione la limitazione numerica fissa dei componenti dell'organo amministrativo stabilita dal citato dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ferma restando tuttavia la



necessità del conseguimento degli obiettivi di contenimento di spesa connessi a tale disposizione normativa.

Si precisa, inoltre, che tali disposizioni rendono possibili le conseguenti modifiche statutarie, ma non le rendono di per sé necessarie nell'immediato, ove la composizione della Giunta prevista nell'attuale statuto sia comunque già compatibile con le nuove disposizioni stesse o nei casi in cui non debba procedersi al rinnovo degli organi, salve diverse specifiche previsioni nelle eventuali norme transitorie contenute nello statuto vigente. Né, evidentemente, salve eventuali specifiche disposizioni statutarie, possono essere intese come fonte di automatica decadenza delle Giunte attualmente in carica né della loro automatica integrazione con ulteriori componenti nominati con una diversa disciplina elettorale. Per questo aspetto, ove richiesto, si fa riserva di specifiche indicazioni integrative con riferimento alle singole situazioni.

Si evidenzia, infine, che i regolamenti ministeriali in oggetto, proprio in relazione alle iniziative legislative già allora in corso per garantire l'adeguata rappresentatività degli organi amministrativi delle Camere di commercio, hanno previsto disposizioni compatibili sia con la disciplina vigente all'epoca della loro adozione che con la nuova disciplina intervenuta ora, prima della loro attuazione.

### 1.3) Pari opportunità

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge, lo statuto deve stabilire, *“anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto (...) norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.”*

Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 ha fissato il criterio da utilizzare ai fini della composizione del Consiglio stabilendo che: *“Gli statuti camerali (...) prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali (...) spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.”*

Gli statuti camerali devono essere adeguati in tal senso; sarà posto in capo alle Regioni l'onere della verifica del rispetto dell'applicazione di tale criterio al momento della presentazione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti.

Il caso di designazioni non conformi a tale criterio deve essere inteso equivalente alla mancata designazione nel rispetto dei termini e delle modalità individuati dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, e il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, provvede applicando la disciplina sostitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge.

L'insediamento di un Consiglio camerale nel quale non sia rispettato tale criterio potrebbe portare, infatti, all'illegittimità del relativo provvedimento.



Nel caso degli altri organi collegiali (Giunta, Collegio dei revisori) è lo statuto chiamato a definire le norme che assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e che promuovono la presenza di entrambi i sessi negli stessi organi.

Il dettato normativo lascia alle Camere di commercio l'autonomia di definire norme specifiche, ma non consente, a parere di questa Direzione, di omettere tali disposizioni ritenendo a priori che il carattere elettivo e di rappresentatività di taluni organi possa farli ritenere esclusi da tale esigenza di garanzia delle pari opportunità. Si evidenzia al riguardo che, a fronte del principio chiaramente affermato dalla legge e dal regolamento di attuazione, solo i casi di effettiva e dimostrata impossibilità di garantire il rispetto di tale criterio (come è ad esempio evidente per gli organi monocratici e come potrebbe risultare per la Giunta, quando il meccanismo previsto dal regolamento non sia stato sufficiente a garantire la presenza di entrambi i generi neppure in Consiglio), consentirebbero di ritenere legittima la composizione di organi in cui non siano rappresentati entrambi i generi.

In tal senso, tenuto conto del criterio individuato in sede di regolamento per il Consiglio, lo statuto potrebbe individuare il numero minimo di presenze da garantire in ciascun organo camerale a ciascun genere, prevedendo indicativamente, a seconda dei casi, che un minimo di un'unità, ovvero un numero di unità fino ad un terzo dei componenti, sia di genere diverso dagli altri componenti. Analoghe norme devono essere stabilite per gli organi delle aziende speciali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Camera di commercio.

Lo scrivente, nella consapevolezza che per la Giunta camerale il meccanismo elettorale previsto dall'articolo 12 del decreto n. 156/2011 potrebbe comunque non garantire di per sé il rispetto di tale criterio statutario, ritiene che nello statuto stesso o nella disciplina elettorale attuativa contenuta nel regolamento di funzionamento del Consiglio debbano essere individuate le modalità per rendere effettivo tale criterio, integrando il meccanismo di votazione ed elezione già previsto dal citato articolo 12.

Ad esempio potrebbe essere previsto che il numero minimo di componenti di genere diverso fissato dallo statuto sia considerato come una quota di riserva che dia diritto all'elezione in Giunta, entro tale limite numerico, al componente (o ai componenti) appartenente al genere, altrimenti assente o minoritario fra gli eletti, che abbia conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del proprio genere di appartenenza, con conseguente precedenza rispetto al componente o ai componenti che altrimenti avrebbero diritto all'elezione in base alla sola considerazione dei voti conseguiti. Per favorire l'emergere in Consiglio di opportune intese che consentano di meglio contemperare le garanzie di rappresentanza di genere con le garanzie di rappresentanza di settore, potrebbe inoltre essere previsto che la prima votazione, il cui risultato non sia naturalmente rispettoso del criterio statutario di pari opportunità, sia semplicemente ritenuta invalida e che il predetto criterio di riserva automatica sia applicato solo a partire dalle votazioni successive.

Per quanto riguarda il collegio dei revisori della Camera di commercio, invece, il vincolo introdotto dallo statuto a garanzia delle pari opportunità dovrà essere comunicato alle amministrazioni cui spettano le relative designazioni, che dovranno individuare d'intesa fra loro le migliori modalità per far fronte a tale esigenza, con modalità analoghe a quelle con cui già oggi



devono unitariamente garantire il possesso dei requisiti previsti per i componenti del collegio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 3, della legge, quando necessaria.

#### 1.4) Consulta provinciale delle professioni

L'articolo 10, comma 6, della legge prevede che *“Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio”*.

Compito che la legge assegna alla Consulta è, quindi, quello di designare il rappresentante in seno al Consiglio della Camera di commercio; l'articolo 8 del decreto n. 156/2011, inoltre, attribuisce alla potestà statutaria camerale la definizione di ulteriori compiti e funzioni che la Camera di commercio intende assegnare alla stessa Consulta e definisce, ancora, modalità di funzionamento e di voto relative al compito attribuito alla Consulta dalla legge.

Il comma 2 dello stesso articolo 8 indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

A tal proposito lo scrivente ritiene necessario fornire alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.

In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta.

Alla luce di quanto esposto questa Direzione ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

A tal fine si allega, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (all. n. 2).

In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali lo scrivente ritiene che l'articolo 8<sup>o</sup> del decreto n. 156/2011 riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella



individuazione delle stesse; per non essere arbitraria, tuttavia, tale scelta statutaria deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività della Camera di commercio (come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo statuto alla Consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale. A tal fine, in assenza di una più precisa definizione delle professioni in questione, con particolare riferimento a quelle non ordinistiche o comunque non rappresentate già dai componenti di diritto della Consulta, ed anche per evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si ritiene sia invece rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna Camera di commercio l'individuazione, secondo i medesimi criteri, anche di eventuali professioni ordinistiche per le quali consentire la presenza in Consulta di rappresentanti delle relative associazioni di categoria, oltre al Presidente dell'ordine di riferimento, ferme restando le prerogative riservate solo a tale componente di diritto.

Una volta stabilite le categorie professionali da rappresentare sarà necessario individuare le associazioni rappresentative delle stesse. In assenza di diversi criteri fissati dalle norme in questione, si ritiene che le stesse debbano essere individuate secondo la maggiore rappresentatività a livello provinciale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia e, quindi, attraverso una valutazione globale di vari criteri quali numero degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, rilevanza dell'attività svolta, eventuale firma di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, ecc.

In sede di prima applicazione, ove non si riesca ad identificare soluzioni più adeguate e meglio definite, lo statuto potrebbe limitarsi ad individuare il numero massimo di componenti della Consulta aggiuntivi rispetto ai componenti di diritto ed a rinviare, sia per l'individuazione delle singole categorie professionali da rappresentare, sia per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle stesse, ad un apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio, con cui chiedere alle associazioni professionali interessate di far pervenire le loro manifestazioni di interesse, corredate sia da elementi di informazione relativi all'importanza della specifica professione nell'economia provinciale, sia alla rappresentatività dell'associazione nell'ambito della professione stessa.

In merito all'elezione del rappresentante della Consulta in seno al Consiglio camerale lo scrivente ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10, comma 6, della legge prevede il vincolo per cui i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, a parere dello scrivente, che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali e non della Consulta.



### 1.5) Maggioranze previste per la validità delle riunioni e delle votazioni degli organi

Ulteriori aggiornamenti dello statuto devono essere effettuati con riferimento alle diverse maggioranze richieste dalla legge, con riferimento alla validità della riunioni e delle votazioni degli organi camerali, ove gli statuti stessi contengano espressamente anche tali disposizioni. A tal fine si segnalano, in particolare le seguenti innovazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 15 della legge prevede che le riunioni di Consiglio e Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti **in carica**, introducendo, quindi, un correttivo per garantire un migliore funzionamento degli organi;

b) il comma 1 dell'articolo 16 della legge relativo all'elezione del presidente della Camera di commercio ha modificato, nella votazione di ballottaggio, la maggioranza richiesta da "maggioranza assoluta" a maggioranza della "metà più uno dei componenti in carica".

c) il comma 7 dell'articolo 12 della legge ha, infine, introdotto un'importante novità prevedendo che il Consiglio possa correttamente svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

## 2) DATI ECONOMICI PER LA DETERMINAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI A CIASCUN SETTORE E, SUCCESSIVAMENTE, A CIASCUNA ASSOCIAZIONE O APPARENTAMENTO

### 2.1) Dati economici

Il decreto n. 155/2011 definisce il procedimento di determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei Consigli delle Camere di commercio, tenendo conto dei quattro parametri individuati dalla legge stessa.

E' in particolare prevista l'introduzione del nuovo parametro "diritto annuale versato" ad ogni singola Camera di commercio dalle imprese di ogni settore, accanto ai tre già esistenti (numero delle imprese, indice di occupazione, e valore aggiunto di ogni settore) ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori economici individuati dalla legge, e l'individuazione dei settori economici secondo la nuova classificazione ATECO 2007.

In merito ai parametri sopra richiamati si ritiene necessario evidenziare che:

- il numero delle imprese è determinato dal numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio e iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative;

- l'indice di occupazione è determinato sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica relativi alle persone occupate nelle sedi delle imprese, nelle sedi secondarie e nelle unità locali, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente;

- il valore aggiunto è determinato sulla base delle stime calcolate dalla fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne;

- il diritto annuale riscosso è determinato in base alle scritture contabili delle singole Camere di commercio risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno e individua il diritto



annuale riscosso da ciascuna Camera di commercio per ogni singola impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, comprese le sedi secondarie e le unità locali.

Tali parametri sono ripartiti per i settori economici individuati nell'allegato A al decreto secondo la nuova classificazione ATECO 2007; classificazione che ha introdotto notevoli innovazioni rispetto alle precedenti classificazioni delle attività economiche ATECO 91 e ATECO 2002, in base alle quali sono stati individuati sino ad oggi i settori economici ai fini della ripartizione dei consiglieri camerali.

La pubblicazione ministeriale dei dati economici delle Camere di commercio, a seguito della verifica della loro completezza e coerenza complessiva, è necessaria alla ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori individuati dall'articolo 10 della legge, e costituisce presupposto delle conseguenti disposizioni statutarie.

Fatte salve le diverse decorrenze previste transitoriamente in sede di prima applicazione per le Camere per le quali l'avvio delle procedure è imminente, questa Direzione procede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto n. 155/2011, alla pubblicazione di tali dati per tutte le Camere di commercio entro il 30 giugno di ogni anno; i dati devono essere trasmessi allo scrivente, ai sensi dello stesso comma 5, entro il 31 marzo di ogni anno.

## **2.2) Annualità di riferimento per la comunicazione dei dati**

Le organizzazioni di categoria devono indicare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure.

In alcuni casi, come peraltro è avvenuto anche in passato sulla base delle previgente normativa, è possibile che conseguentemente i dati relativi al numero delle imprese indicate dalle organizzazioni e quello comunicato dalle Camere di commercio ai fini della pubblicazione annuale dei dati economici da parte dello scrivente siano relativi a due annualità diverse.

Relativamente alla segnalata ipotesi che tale circostanza, anche alla luce dell'introduzione del nuovo parametro del diritto annuale, potrebbe creare problematiche nel confronto di tali dati, si comunica di ritenere non fondate tali preoccupazioni ed inderogabili i precisi riferimenti indicati dalle norme in questione ai fini dell'annualità da considerare negli specifici casi. A tal proposito lo scrivente ritiene necessario evidenziare che la pubblicazione dei dati è necessaria per la corretta ripartizione dei consiglieri fra i diversi settori economici individuati dalla legge e, quindi, per la definizione della composizione del Consiglio, mentre i dati trasmessi dalle organizzazioni sono necessari ai fini del calcolo della loro rappresentatività socio-economica. In entrambi i casi appare fondamentale far riferimento a dati disponibili e quanto più vicini possibile alla specifica fase della ricostituzione del Consiglio stesso e, quindi, per la fase conclusiva delle designazioni dei consiglieri, ai dati più aggiornati utilizzabili che meglio rappresentano la reale ed attuale consistenza e rappresentatività dell'organizzazione interessata. Le discordanze saranno quindi in alcuni casi inevitabili e non determineranno di per sé alcuna invalidità dei dati comunicati, ove spiegabili con riferimento alle diverse annualità considerate.



L'eventuale riferimento ad annualità diverse per i dati da utilizzare potrebbe assumere rilievo, per esempio, al momento in cui la Camera di commercio associa i dati del diritto annuale versato alle imprese indicate nell'elenco trasmesso dalle organizzazioni imprenditoriali; in tale elenco potrebbero essere presenti imprese che non trovano riscontro nei dati del diritto annuale o per le differenze nell'annualità di riferimento o, comunque, per avere omesso il relativo versamento. Al riguardo si ritiene utile precisare che in entrambi i casi, ai fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, è necessario considerare tutte le imprese associate alle organizzazioni stesse, a prescindere dal risultato dell'incrocio con il dato relativo al versamento del diritto annuale; anche quando il versamento debba conseguentemente essere considerato come pari a zero, tale dato avrà rilievo solo ai fini della ponderazione del relativo specifico parametro. Il caso in cui un'impresa iscritta ad una associazione non può essere inclusa nell'elenco presentato ai fini della procedura in questione è infatti limitato al mancato pagamento nell'ultimo biennio della quota associativa, utilizzato dal regolamento come indice dell'effettività ed attualità dell'adesione all'associazione stessa, e non al mancato pagamento del diritto annuale nei confronti della Camera di commercio.

### **3) TERMINI E FASI DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

Il decreto n. 156/2011 definisce criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio delle Camere di commercio, nonché di elezione dei membri della Giunta.

In particolare ridetermina i tempi dell'intero procedimento e delle sue diverse fasi, identificando il segretario generale della Camera di commercio quale responsabile del procedimento, e introduce alcune rilevanti innovazioni, rispetto alla disciplina regolamentare previgente, quali la presentazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori e sindacali dell'elenco dei propri iscritti, redatto secondo gli schemi allegati al decreto e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la disciplina delle modalità di costituzione della Consulta provinciale delle professioni e di elezione del rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio camerale.

Lo scrivente ritiene necessario evidenziare le singole fasi del procedimento e i relativi termini:

#### **3.1) Avvio del procedimento**

Il Presidente della Camera di commercio dà avvio alle procedure per la ricostituzione del Consiglio stesso *centottanta giorni* (termine ridotto rispetto ai precedenti duecentodieci giorni) prima della scadenza del Consiglio pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

#### **3.2) Presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni**

*Entro e non oltre quaranta giorni* dalla pubblicazione del bando, pena esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione *fanno pervenire* alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva



di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato A del decreto. Unitamente a tale dichiarazione le organizzazioni imprenditoriali, devono presentare, pena esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B.

*Entro lo stesso termine*, pena esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, *fanno pervenire* alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C. Unitamente a tale dichiarazione le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori devono presentare, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D del medesimo decreto.

A tal proposito si ritiene necessario sottolineare che la documentazione e l'elenco allegato devono pervenire alla Camera di commercio *entro e non oltre quaranta giorni* dalla pubblicazione del bando, pena esclusione dal procedimento, non potendo, alla luce dalla modifica operata rispetto alla precedente normativa per consentire tempi certi della procedura stessa, essere considerata, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.

### **3.3) Assegnazione rappresentanza delle piccole imprese**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto n. 156/2011 le organizzazioni imprenditoriali che intendono partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intendono partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, devono fornire attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. A) le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate.

Nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali intendano partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese è necessario che le stesse integrino in tal senso l'allegato A, specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono "piccole imprese", e forniscano uno specifico elenco di tali imprese.

Le organizzazioni saranno, quindi, tenute alla presentazione di due elenchi di cui uno contenente tutte le imprese dichiarate, con le quali sarà calcolata la rappresentanza socio economica della stessa organizzazione, e uno contenente solo "le piccole imprese" con le quali partecipare all'assegnazione del relativo seggio. Il punto 4) dell'allegato A dovrà essere integrato indicando che una parte del totale delle imprese dichiarate sono "piccole imprese", numero che deve naturalmente corrispondere a quello risultante dal relativo elenco B, l'allegato A sarà poi anche integrato nella parte iniziale specificando che si intende partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese.



### 3.4) Imprese che svolgono più attività

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011 stabilisce che *“Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua”.*

A tal proposito si ritiene necessario chiarire che l'organizzazione imprenditoriale può includere nell'elenco anche imprese che svolgono più attività purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua. Tali imprese possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per concorrere a seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l'impresa, ma al fine di evitare duplicazioni non è possibile utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi diversi da parte di una stessa associazione.

### 3.5) Pluralismo associativo e associazioni rappresentative delle imprese riconducibili alla medesima associazione di categoria

Il comma 3 dell'articolo 12 della legge fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è peraltro ribadito in termini generali dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese.

La predetta disposizione consente quindi a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta ad entrambe e purché abbia pagato distintamente ad entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del Consiglio.

Deve trattarsi tuttavia di associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni organizzative della medesima associazione. Nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un'associazione appartenente in quanto tale alla stessa confederazione (quando cioè le due organizzazioni siano l'una una ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) non potrà, pertanto, essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata, comunque, una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative (ad esempio, confederazioni provinciali di associazioni territoriali comunali, o di associazioni di specifici settori appartenenti alla medesima più ampia categoria), non possono, infatti, essere utilizzate strumentalmente per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione.



### **3.6) Rilevanza dell'impresa iscritta a due o più organizzazioni o associazioni in apparentamento**

Salvo successivi approfondimenti, si ritiene che in relazione al predetto principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte e, quindi, incidere più volte sulla consistenza numerica dell'apparentamento.

Nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni potranno, quindi, essere prese in considerazione tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni, anche nell'ipotesi che alcune di esse coincidano, non solo in quanto appare applicabile anche in questo caso il principio di cui al citato articolo 12, comma 3 della legge n. 580/1993, ma anche in relazione alla previsione di cui al comma 2, del medesimo articolo, secondo cui le organizzazioni apparentate presentano comunque disgiuntamente i dati relativi alle imprese iscritte. Ne consegue che l'impresa iscritta a due associazioni apparentate sarebbe comunque inclusa nei singoli elenchi dalle stesse presentati e, con una diversa interpretazione, finirebbe per essere conteggiata solo in caso di scioglimento dell'apparentamento, con un effetto di disincentivazione dell'apparentamento stesso che non sembra possa essere ricondotto alla volontà del legislatore.

Naturalmente, per evitare i possibili fenomeni elusivi già evidenziati al punto 3.5, non possono essere considerati apparentamenti validi quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni.

### **3.7) Trasmissione documentazione alla regione, provvedimenti di competenza camerale e ricorsi proponibili**

Il segretario generale *entro trenta giorni* dalla scadenza del termine fissato in capo alle organizzazioni per la presentazione della documentazione, fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i dati, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco presentato dalle organizzazioni imprenditoriali, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore; gli elenchi di cui agli allegati B e D restano a disposizione presso la Camera di commercio per eventuali verifiche.

Con la stessa comunicazione il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

A tal proposito si evidenzia che i provvedimenti di irricevibilità, ai sensi del decreto n. 156/2011, sono adottati:

- a) nel caso in cui i dati e i documenti presentati risultano affetti da irregolarità non sanabile (articolo 5, comma 2);
- b) nel caso in cui il legale rappresentante dell'organizzazione o associazione non provvede alla regolarizzazione chiesta dal responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta (articolo 5, comma 2);



c) nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1);

d) nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3).

Il provvedimento di esclusione posto in capo al responsabile del procedimento è quello relativo alla mancata presentazione, unitamente alla documentazione prescritta, degli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori (articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 2).

Si deve preliminarmente sottolineare che il decreto indica quale responsabile del procedimento il segretario generale il quale può, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare il responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di commercio stessa.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che la normativa vigente non prevede più specifiche tipologie di ricorsi, pertanto, si devono ritenere applicabili i principi generali in materia di ricorsi amministrativi.

Lo scrivente, pertanto, non ritiene possibile esperire ricorsi amministrativi in opposizione alla medesima autorità che emana l'atto, né ricorsi impropri all'autorità vigilante, in quanto tale ipotesi è ammessa solo se espressamente prevista dalla legge.

Nel caso in cui i provvedimenti sopra individuati siano adottati direttamente dal segretario generale, organo di vertice amministrativo della Camera di commercio, sarà quindi possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), tenuto conto dell'impossibilità di individuare una posizione amministrativa gerarchicamente superiore cui poter presentare ricorso gerarchico e non essendo, per il principio di distinzione delle funzioni gestionali da quelle di indirizzo politico, ipotizzabile un ricorso al Presidente della Camera di commercio; nel caso, invece, in cui tali provvedimenti siano adottati dal responsabile del procedimento, individuato dal segretario generale della Camera di commercio ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di commercio stessa, è ipotizzabile anche la presentazione di un ricorso gerarchico al segretario generale.

### **3.8) Calcolo della rappresentatività e individuazione delle organizzazioni**

Il Presidente della Giunta regionale *entro e non oltre trenta giorni* dalla ricezione della documentazione trasmessa dal segretario generale, deve assolvere ai compiti attribuiti dall'articolo 9 del decreto e quindi rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore, individua le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni che hanno titolo a designare i componenti nel Consiglio camerale, nonché il numero dei componenti del Consiglio che a ciascuna organizzazione o a ciascun apparentamento spetta designare.



Il Presidente della Giunta regionale, infine, comunica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione e richiede al Presidente della Consulta provinciale, istituita presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 10 della legge, il nominativo designato in seno al Consiglio della Camera di commercio.

Avverso la determina del Presidente della Giunta regionale, non potendo essere preso in considerazione il ricorso in opposizione per le stesse motivazioni esposte con riferimento ai provvedimenti camerale, rafforzate in questo caso dall'autonomia regionale costituzionalmente garantita, sarà possibile esperire esclusivamente il ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

### **3.9) Comunicazione delle designazioni da parte delle organizzazioni**

Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, *entro trenta giorni* dalle richieste di designazione di cui al punto 3.8, comunicano al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti del Consiglio di propria spettanza.

Nel caso in cui le organizzazioni non provvedano entro tale termine o provvedano non tenendo conto del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto n. 156/2011 in materia di pari opportunità, il Presidente della Giunta regionale procede, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, a richiedere la designazione o le designazioni all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il Presidente della Giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del Consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato.

Nel caso di cui la designazione o le designazioni riguardano un apparentamento da ritenersi sciolto ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 156/2011, il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione.

L'apparentamento sarà, invece, considerato per la sua rappresentatività residua e le organizzazioni non più apparentate saranno considerate singolarmente, qualora le parti che dichiarano di non voler più partecipare al procedimento in apparentamento o la mancata sottoscrizione delle designazioni sono riferite esclusivamente a singole organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento.

Anche nel caso in cui il Presidente della Consulta provinciale non provveda entro trenta giorni dalla richiesta a comunicare il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti, il Presidente della Giunta regionale lo nomina tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale.



### 3.10) Verifica del possesso dei requisiti e nomina dei componenti del Consiglio

Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le designazioni, verifica il possesso dei requisiti e la eventuale presenza delle cause indicati nell'articolo 13 della legge e provvede alla nomina dei componenti con apposito decreto da notificare, *nei successivi dieci giorni*, agli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni dei consumatori, alla Camera di commercio e allo scrivente.

Il Presidente della Giunta regionale con la stessa notifica stabilisce la data di insediamento del Consiglio camerale e pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Camera di commercio.

\* \* \* \* \*

Questo Ministero ribadisce l'opportunità che le novità introdotte dai decreti in esame trovino univoca applicazione da parte di tutti i soggetti interessati all'intero procedimento di costituzione del Consiglio e si riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito di ulteriori approfondimenti o in merito ad altre eventuali specifiche richieste di chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

16 SETTEMBRE 2011

**Scheda quesito n. 1**

Mittente: Enzo Circo

Paola Ravagnani

Data: 16 settembre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: dati economici

**Quesito:**

Ai sensi dell'art. 10 della l. n. 580/93, ai fini della ripartizione dei consiglieri, è necessario tener conto oltre che dei 3 parametri relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto anche del parametro del diritto annuale versato ad ogni singola Camera di commercio dalle imprese di ogni settore.

L' art. 3 del D.M. n. 155/2011, precisa che il dato del diritto annuale riscosso è determinato da ciascuna Camera di commercio in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno; entrambi i D.M. n. 155/2011 e n. 156/2011 definiscono il "diritto annuale versato" quale diritto annuale di competenza dell'anno, riscosso da ciascuna Camera di commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali. Inoltre sempre il decreto da ultimo citato precisa all'art. 2 che il numero delle imprese deve essere quello delle imprese iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso e che il numero degli occupati nelle imprese deve essere calcolato con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso. Sempre nell'allegato A, che forma parte integrante dello schema di regolamento, si fa riferimento all'anno precedente a quello di rilevazione.

Premesso quanto sopra, si fa presente che a seguito della pubblicazione dei nuovi decreti n. 155 e n. 156, la Camera di Commercio di Milano deve applicare la nuova procedura in sede di rinnovo del Consiglio camerale con pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure già a Gennaio.

In tal caso la Camera di Commercio di Milano non può tener validi i dati economici validati con decreto ministeriale del 12 luglio 2011 e pubblicati in Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2011 e riferentesi al numero delle imprese al 31/12/2010, all'indice di occupazione al 2008 e al valore aggiunto al 2008. Inoltre dovrebbe raccogliere il dato relativo al diritto annuale in brevissimo tempo.

Si fa presente, inoltre, che non potrebbero essere rispettati i termini della procedura perché ci dovrebbe essere una nuova raccolta dati e una nuova validazione da parte del Ministero, che, a detta dei nuovi decreti in oggetto, dovrebbe avvenire in tempo utile (cfr. art. 7 del D.M. n. 155/2011).

Da ultimo si rileva che gli artt. 1 e 2 del D.M. n. 155/2011 fanno riferimento al codice ATECO, senza specificare quale.

Pertanto, dato che la procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Milano sarà avviata ad inizio 2012 e precisamente il 21 Gennaio (cfr. quesito n. 4 per la data di inizio):

**1) Quesito n. 1**

Si chiede di chiarire:

- se per il rinnovo del consiglio della Camera di commercio di Milano è possibile tener validi i parametri economici già validati con decreto ministeriale del 12 luglio 2011, così come sopra specificati.

risposta: non è possibile in quanto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DM 155/2011, le CCIAA interessate al rinnovo nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del regolamento e il termine previsto per la prima pubblicazione generale devono comunicare al MiSE i dati economici tenendo conto dei nuovi criteri e parametri introdotti dal DM stesso.

**2) Quesito n. 2**

Si chiede di chiarire:

- se per la codifica ATECO, non essendo stata fatta alcuna precisazione, è possibile tener valida la codifica ATECO 2002.

risposta: la codifica cui fare riferimento è ATECO 2007. Il regolamento, infatti, non precisa l'anno di riferimento proprio per consentire il riferimento dinamico alla classifica vigente;

**3) Quesito n. 3**

Si chiede di chiarire:

- Se per il diritto annuale si può far riferimento al 31/12/2010.

risposta: sì, perché l'articolo 3, comma 4 del dm n. 155/2011, definisce il diritto annuale riscosso come quello determinato dalle camere di commercio in base alle proprie scritture contabili alla data del 31 dicembre di ogni anno. L'anno di riferimento è il medesimo a cui si riferisce il numero delle imprese.

**Scheda quesito n. 2**

Mittente: Enzo Circo  
Paola Ravagnani  
Data: 16 settembre 2011  
Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale  
Oggetto: la Consulta provinciale

**Quesito:**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.M. n. 156/2011, fanno parte della Consulta provinciale le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo Statuto camerale.

Il decreto sembra diversificare tra categorie professionali e, all'interno di queste, tra associazioni maggiormente rappresentative.

**1) Quesito n. 1**

Si chiede di chiarire:

- se il D.M. n. 156/2011 lasci alla discrezionalità della Camera di Commercio l'individuazione delle categorie professionali da inserire nello Statuto camerale

risposta: sì. Premesso che relativamente agli ordini professionali non vi è alcuna discrezionalità (in quanto ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del testo vigente della legge 580/1993 e dell'articolo 8, comma 2, del DM 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti) sono di diritto rappresentati in consulta), per l'individuazione delle altre categorie di professioni intellettuali non ordinistiche esiste certamente discrezionalità rimessa allo Statuto. Naturalmente discrezionalità non significa arbitrio, per cui la scelta deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività delle CCIAA (come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo Statuto alla consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale.

- se il requisito della maggior rappresentatività sia solo "*conditio sine qua non*" per la partecipazione alla Consulta.

risposta: una volta individuate le categorie, nella scelta dei rappresentanti delle stesse fra le eventuali diverse associazioni esistenti in provincia per ciascuna categoria, il requisito della maggiore rappresentatività è necessariamente il criterio da utilizzare sulla base dei principi generali in materia di rappresentanza di categoria negli organi collegiali.

**2) Quesito n. 2**

Si chiede di chiarire:

- se per determinare la maggior rappresentatività delle associazioni professionali si possano estendere i criteri indicati dal D.M. n. 156/2011 per le associazioni dei consumatori (consistenza numerica, ampiezza e diffusione strutture operativa, servizi resi, attività svolta nella circoscrizione) o/e i criteri dettati per la rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale (apertura ai mercati internazionali,

integrazioni intersettoriali, dinamiche di crescita dei singoli settori, specificità economiche e tradizioni locali).

risposta: la maggiore rappresentatività, in assenza di diversi criteri espressi, deve essere garantita tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia, tenendo conto del numero degli associati e degli altri indicatori normalmente individuati dalla giurisprudenza (numero di sedi, firma di contratti o accordi, rilevanza dell'attività svolta, ecc.).

**3) Quesito n. 3**

Si chiede di chiarire:

- se quale rappresentante degli Ordini professionali possa essere eletto anche un componente di un'associazione professionale, pur non avendo le stesse diritto di voto.

risposta: la norma prevede quale vincolo che i presidenti degli ordini professionali fanno parte di diritto della Consulta e a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al consiglio; nessun vincolo è previsto, invece, per la individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e anche non facente parte dei componenti della consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli Ordini professionali e non della Consulta.

**4) Quesito n. 4**

Si chiede di chiarire:

- se il rappresentante degli Ordini professionali possa coincidere anche con il Presidente della Consulta.

risposta: Le due funzioni sono diverse, ma non è prevista alcuna incompatibilità: Il presidente della Consulta viene eletto dalla Consulta stessa per presiedere tale organismo e rappresentarlo unitariamente; il rappresentante in Consiglio degli ordini, è eletto solo dai presidenti degli ordini e rappresenta solo le relative professioni; ma nulla vieta che tale diverse funzioni siano attribuite alla stessa persona.

16 settembre 2011

**Scheda quesito n. 3**

Mittente: Enzo Circo

Paola Ravagnani

Data: 16 settembre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: composizione Giunta camerale

Quesito:

Ai sensi dell'art. 14 della l. n. 580/93 la Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 (convertito con L. n. 122/2010) a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto gli organi di amministrazione devono essere costituiti da un numero non superiore a 5 componenti.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 156/2011 il numero dei membri di Giunta è determinato in relazione ai componenti del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali.

Ne deriva, pertanto, che in occasione del prossimo rinnovo della Giunta della Camera di Commercio di Milano, che avverrà nel 2012, dovranno essere eletti solo 5 componenti, compreso il Presidente, al posto degli attuali 11 membri + Presidente.

Ai sensi dell'art. 12/5°c del D.M. n. 156/2011, quattro componenti della Giunta, però, devono essere in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

**1) Quesito n. 1**

Si chiede di chiarire:

- se, essendo il Presidente della Camera di Commercio di Milano già rappresentante di un settore obbligatorio, il commercio, sia possibile eleggere quale quinto componente il rappresentante di un settore non obbligatorio e se, pertanto, la Giunta della Camera di Commercio di Milano risulti composta nel seguente modo:  
rappresentante commercio (Presidente) + rappresentante industria + rappresentante artigianato + rappresentante agricoltura + rappresentante altro consigliere che ha ottenuto i maggiori voti indipendentemente dai settori di appartenenza.

risposta: no, perché il Presidente è organo dell'ente camerale ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed è espressione degli interessi di tutte le imprese rappresentate nella camera di commercio stessa, tanto che è eletto da tutte le organizzazioni rappresentate nel consiglio camerale. Il Presidente non può ritenersi rappresentante del settore dal quale promana.

Oppure

16 settembre 2011

- se il Presidente sia elemento *super partes* con la conseguenza che andrebbe eletto un rappresentante anche per il commercio e se, pertanto, la Giunta della Camera di commercio di Milano risulti composta da:  
Presidente + rappresentante commercio + rappresentante industria + rappresentante artigianato + rappresentante agricoltura.

risposta: questa è la corretta interpretazione

## 2) Quesito n. 2

Si chiede di chiarire:

- se l'interpretazione del 5° comma dell'art. 12 del D.M. n. 156/2011 sia da intendere che ai quattro componenti dei settori obbligatori si possa aggiungere solo un altro consigliere che abbia avuto i maggiori voti di preferenza indipendentemente dal settore rappresentato.

Ci si chiede, cioè, se il 5° componente, al contrario, possa anche essere espressione di un settore economico rilevante, pur avendo un numero di voti inferiore.

risposta: no, secondo quanto detto sopra; tale comma è solo di applicazione eventuale e residuale; si applica transitoriamente solo nel caso di sostituzione di singoli componenti di giunte a suo tempo costituite con più di cinque componenti e non ancora in corso di rinnovo, e potrà essere eventualmente applicato in caso di eventuali future modifiche normative che consentano nuovamente di nominare in Giunta più di cinque componenti.

16 settembre 2011

**Scheda quesito n. 4**

Mittente: Enzo Circo

Paola Ravagnani

Data: 16 settembre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: termini

Quesito:

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 156/2011 il Presidente della Camera di commercio centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio camerale dà avvio alle procedure pubblicando apposito avviso all'albo camerale.

Si precisa che ai fini del computo dei termini, questa Camera di commercio ha fatto riferimento al codice di procedura civile, che detta principi considerati di ordine generale.

- Ai sensi dell'art. 155 c.p.c. nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l'ora iniziali (non si tiene conto del *dies a quo* ma si considera il *dies ad quem*).
- Se il termine deve calcolarsi a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

Quindi la scadenza si ha con lo spirare dell'ultimo istante del giorno e del mese ovvero (per i termini annuali) del giorno, del mese e dell'anno (successivo) corrispondenti a quelli iniziali, a nulla rilevando che i mesi siano di 31 o 28 giorni ovvero che nel computo sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile. Anche la Giurisprudenza, in sede interpretativa della citata disposizione, ha precisato che il computo dei termini ad anno deve eseguirsi con riferimento al calendario comune, *ex nominatione dierum e non ex numeratione*; pertanto, la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine, senza tener conto del numero dei giorni intercorrenti (Corte di Cassazione sentenza del 25 giugno 1987, n. 5607); in particolare è stato chiarito che, per i termini in questione, la scadenza del termine si verifica nel giorno del mese o dell'anno corrispondente a quello del mese o dell'anno iniziale (ancorché bisestile: Cassazione 9911/92), indipendentemente dall'effettivo numero di giorni compresi nel rispettivo periodo. **Si osserva, in sostanza, il sistema del computo *non ex numeratione, ma ex nominatione dierum*.**

L'art. 155 c.p.c. dispone, inoltre, che i giorni festivi si computano nel termine; ma se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Inoltre la disposizione in esame prevede espressamente per i termini che cadono di sabato una proroga al primo giorno seguente non festivo.

Premesso quanto sopra, si fa presente che nel conteggio dei termini per il rinnovo del Consiglio camerale di Milano si sono applicate le seguenti regole:

➤ **Computo dei termini ad anni:**

Il Consiglio Camerale si è insediato il **19/07/2007** e **scade il 19/07/2012**

(l. n. 580/93 art. 10: "Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento").

Si è osservato il sistema del computo *non ex numeratione ma ex nominatione dierum*.

➤ **Computo dei termini a giorni**

- Il termine dei 180 gg prima della scadenza del Consiglio è stato calcolato a ritroso dal 18 luglio 2012 (in quanto il 19 luglio 2012 non viene calcolato essendo *dies a quo*)
- I successivi termini a giorni sono stati calcolati ritenendo quale *dies a quo* il giorno del compimento di un determinato fatto/atto giuridico previsto dalla legge.
- Se la scadenza di un *dies ad quem* è sabato, in quanto ritenuto festivo, il termine è stato prorogato al primo giorno feriale successivo.

**Ne deriva, pertanto, che l'avviso di avvio procedure per la Camera di Commercio di Milano dovrebbe essere pubblicato sabato 21 gennaio 2012.**

**1) Quesito n. 1**

Si chiede di chiarire:

- se, essendo il 21 gennaio un sabato, sia possibile pubblicare l'avviso venerdì 20 gennaio 2012 (portando il termine però a 181 g.g. dalla scadenza del Consiglio) o prorogarlo, come da legge, al primo giorno non festivo e quindi a lunedì 23 gennaio 2012, abbreviando però i termini previsti da 180 g.g. a 178 g.g. dalla scadenza.

risposta: sembra più corretto applicare il criterio di legge e, quindi, rinviare la pubblicazione dell'avviso al primo giorno successivo non festivo. Non vi è invece alcuno degli effetti paventati relativamente ad una riduzione dei termini della procedura per i soggetti privati interessati, in quanto tali termini sono stabiliti con riferimento all'effettiva data di pubblicazione dell'avviso, ferma restando la data di scadenza del Consiglio ed i termini di proroga e prorogatio delle sue funzioni.

16 settembre 2011

**Scheda quesito n. 5**

Mittente: Enzo Circo

Paola Ravagnani

Data: 16 settembre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: allegato A del D.M. n. 156/2011: **piccole imprese e imprese artigiane**

Quesito:

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 156/2011, le organizzazioni imprenditoriali devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema dell'allegato A del regolamento in oggetto.

Si fa presente che tale allegato A non prevede la comunicazione dei dati relativi alle piccole imprese, precludendo la possibilità di poter calcolare la relativa rappresentanza, così come previsto dall'art. 10/5° c. della l. n. 580/93, dall'art. 6 del D.M. n. 155/2011 e dall'art. 9/4° del D.M. n. 156/2011.

Medesime considerazioni si propongono in ordine alle imprese artigiane, alla luce dell'art. 4/1° c. del D.M. n. 155/2011.

**1) Quesito n. 1**

Si chiede di chiarire:

- se sia possibile modificare l'allegato A del D.M. n. 156/2011 al fine di poter inserire i dati relativi alle **piccole imprese** e calcolarne la relativa rappresentanza.

risposta: ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del dm n. 156/2011, le organizzazioni che intendano partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intendano partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, devono fornire attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. A) le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. Quindi dovrà integrare in tal senso l'all. A specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono "piccole imprese" e fornendo uno specifico elenco di tali imprese. In sostanza dovranno essere forniti due elenchi di cui uno contenente tutte le imprese dichiarate con le quali calcolare la rappresentanza socio economica e uno contenente le piccole imprese con le quali partecipare all'assegnazione del relativo seggio. A tal fine sarà necessario integrare il punto 4) dell'allegato A) indicando che una parte del totale delle imprese dichiarate sono "piccole imprese" numero che risulterà da un ulteriore elenco B depositato presso la camera di commercio su apposito supporto digitale; l'allegato A) sarà poi anche integrato nella parte iniziale specificando che si intende partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese.

**Quesito n. 2**

Si chiede di chiarire:

16 settembre 2011

- se sia possibile modificare tale allegato A al fine di poter inserire i dati relativi alle **imprese artigiane** e rilevarne il relativo peso ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 155/2011.

risposta: non si ritiene necessario integrare l'allegato A) al dm n. 156/2011 atteso che le organizzazioni che intendano partecipare all'assegnazione del seggio dell'artigianato presenteranno uno specifico allegato A) e un relativo elenco contenente le imprese artigiane che si intende far valere a tal fine.

16 settembre 2011

**Scheda quesito n. 6**

Mittente: Enzo Circo

Paola Ravagnani

Data: 16 settembre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: presentazione elenchi organizzazioni sindacali

Quesito:

Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 156/2011, le organizzazioni sindacali in sede di prima applicazione del regolamento sono esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi di cui all'art. 3/ 2° c. per le procedure avviate fra la data di applicazione ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

**1) Quesito n. 1**

Si chiede di chiarire:

- se nel caso del rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Milano, che inizierà a Gennaio 2012, le organizzazioni sindacali debbano o meno presentare gli elenchi di cui all'art. 3/2° c. del D.M. n. 156/2011.

risposta: gli elenchi devono essere presentati in quanto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del dm n. 156/2011 le organizzazioni sindacali sono esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi solo per le eventuali procedure avviate fra la data di applicazione dello stesso decreto ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del regolamento e, quindi, per le procedure avviate tra il 22 novembre 2011 e il 31 dicembre 2011.

16 settembre 2011

**Scheda quesito n.7**

Mittente: Enzo Circo

Paola Ravagnani

Data: 16 settembre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: ricorsi amministrativi

Quesito:

Novità del nuovo D.M. n. 156/2011 è la possibilità per il responsabile del procedimento di dichiarare la irricevibilità della documentazione e l'esclusione dal procedimento.

Altra novità del decreto in oggetto è la mancata previsione dei ricorsi al Ministero dello sviluppo economico avverso la determina del Presidente della Giunta Regionale sulla rappresentatività, così come disponeva, invece, l'art. 6 del vecchio d.m. n. 501/96.

Sembra pertanto opportuno in questi casi far riferimento alla generale normativa sui ricorsi amministrativi, che possono essere giurisdizionali (T.A.R e Consiglio di Stato) o non giurisdizionali, rivolti, cioè, davanti alla stessa pubblica amministrazione (cfr. i ricorsi gerarchici).

**1) Quesito n. 1**

Si chiede di chiarire:

- Se nei casi di irricevibilità o esclusione previsti dell'art. 5 del D.M. n. 156/2011 siano possibili eventuali ricorsi amministrativi nei confronti della Camera di commercio o davanti alla stessa.

risposta: la normativa vigente non prevede più specifiche tipologie di ricorsi. Pertanto si devono ritenere applicabili i principi generali dei ricorsi amministrativi. A tal proposito non si ritiene possibile esperire un ricorso amministrativo in opposizione alla medesima autorità che emana l'atto, né un ricorso improprio ad autorità vigilante, in quanto tale ipotesi è ammessa solo quando espressamente prevista dalla legge. Nel caso in cui tali provvedimenti siano adottati direttamente dal Segretario generale, organo di vertice amministrativo della Camera di commercio, sarà quindi possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), tenuto conto che dell'impossibilità di individuare una posizione amministrativa gerarchicamente superiore cui poter presentare ricorso gerarchico e non essendo, per il principio di distinzione delle funzioni gestionali da quelle di indirizzo politico, ipotizzabile un ricorso al Presidente della camera; nel caso, invece, in cui tali provvedimenti siano adottati dal responsabile del procedimento, individuato dal segretario generale della camera di commercio ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa, è ipotizzabile anche la presentazione di un ricorso gerarchico al segretario generale.

**2) Quesito n. 2**

Si chiede di chiarire:

16 settembre 2011

- se i ricorsi avverso la determina del Presidente della Giunta regionale possano seguire la procedura dei ricorsi amministrativi giurisdizionali oppure non giurisdizionali, cioè davanti alla stessa pubblica amministrazione.

risposta: In tal caso, non potendo essere preso in considerazione il ricorso in opposizione per le motivazioni sopra esposte, sarà possibile esperire esclusivamente il ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

## Scheda quesito n.8

Mittente: Enzo Circo  
Paola Ravagnani

Per conto di: CCIAA di Milano  
CCIAA di Varese

Data: 19 ottobre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: data elenchi degli iscritti alle Associazioni

### Quesito:

L'art. 2 c. 2 lettera b del decreto 4/08/11 n. 156 prevede che le Associazioni indichino: "il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione".

Nel caso del rinnovo del Consiglio camerale di Milano, tali elenchi, pertanto, dovrebbero essere relativi al 31/12/2011.

A seguito di un incontro informativo sulle novità della procedura di rinnovo del Consiglio camerale, tenutosi di recente presso la nostra Camera di Commercio, le associazioni partecipanti hanno espresso la forte preoccupazione di non riuscire ad elaborare gli elenchi dei propri iscritti al 31/12/2011 (tenuto conto che l'avviso di avvio procedura sarà pubblicato il 21/01/12).

Inoltre si sottolinea come i dati di tali elenchi non siano confrontabili con quelli richiesti alle Camere di Commercio in merito al numero delle imprese e al diritto annuale pagato, che dovrebbero, invece, riferirsi al 31/12/2010 (come confermato nella risposta al quesito 3 della "scheda quesito 1" inviatavi precedentemente).

In ultimo si ricorda che i dati relativi al valore aggiunto e all'indice di occupazione si riferiranno al 2009.

Analoga forte preoccupazione è stata espressa dalle associazioni partecipanti al rinnovo del Consiglio della CCIAA di Varese (l'avviso di avvio procedura sarà pubblicato il 13/01/12).

### Quesito

Considerato che i parametri relativi al "numero delle imprese" e al "diritto annuale" devono far riferimento al 31/12/2010 e che quelli relativi al "valore aggiunto" e all'"indice di occupazione" devono far riferimento al 2009, si chiede di poter permettere alle Associazioni partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale di presentare gli elenchi dei propri iscritti al **31/12/2010**.

risposta: Considerato il chiaro tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 2 comma 2 lett. b) del decreto n. 156/2011 le associazioni sono tenute ad indicare il numero delle imprese che risultano iscritte, a

norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso e quindi, nel caso di Milano e Varese che pubblicano tale avviso nel 2012, sono tenute ad indicare il numero delle imprese al 31.12.2011.

In merito alla confrontabilità di tale numero con quelli richiesti alle camere di Commercio relativamente al numero delle imprese e al diritto annuale pagato ai fini della pubblicazione dei dati da utilizzare per definire la composizione del Consiglio, si fa presente quanto segue:

La pubblicazione dei dati economici delle camere di commercio, a seguito della verifica della loro completezza e coerenza complessiva, è necessaria alla ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori individuati dall'articolo 10 della legge e, quindi, per la definizione della composizione del consiglio, mentre i dati trasmessi dalle organizzazioni sono necessari ai fini del calcolo della loro rappresentatività socio economica: soprattutto in quest'ultimo caso è quindi fondamentale far riferimento a dati quanto più vicini possibile al momento della ricostituzione del consiglio stesso e che meglio rappresentano la reale consistenza dell'organizzazione.

In altre parole tale possibile contraddizione è stata tenuta presente nelle norme in questione e risolta individuando, per le diverse fasi del procedimento, i dati più aggiornati ragionevolmente disponibili e fissando, conseguentemente, le relative regole in termini uniformi.

## Scheda quesito n. 9

Mittente: Enzo Circo  
Paola Ravagnani  
Data: 19 ottobre 2011  
Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale  
Oggetto: divieto di duplicazioni  
Quesito:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della l. n. 580/93, le designazioni da parte delle Organizzazioni per ciascuno dei settori avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività sulla base di ben precisi indicatori; gli elenchi degli associati devono essere depositati presso le Camere di Commercio; e anche in caso di apparentamento le Organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

Il comma 3 del medesimo art. 12 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

Il tenore letterale della disposizione in esame sembra dare la possibilità alle Organizzazioni imprenditoriali di avere più associazioni che possano presentare nei propri elenchi la medesima impresa.

Il comma 5 dell'art. 2 del D.M. n. 156/2011 sancisce che "Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua".

Dal disposto in esame sembra emergere, invece, la possibilità di conteggiare l'impresa associata (anche quella con attività promiscua) solo in un unico settore.

Si chiede di chiarire se le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 3536/C del 24/12/2001 sono ancora applicabili e cioè:

### 1. Quesito n. 1

- Se, nel caso in cui un'Organizzazione imprenditoriale partecipi all'assegnazione del seggio o dei seggi in un solo settore proponendo anche imprese che operano in altri settori, si debbano considerare solo le imprese operanti nel settore di riferimento; (l'Organizzazione che concorre per un determinato settore non potrebbe, quindi, segnalare tutte le imprese ad essa iscritte ma che appartengono ad altri settori).

risposta: l'organizzazione imprenditoriale può partecipare alla assegnazione di un seggio solo con le imprese operanti nel settore di riferimento nella considerazione che la rappresentanza va calcolata con riferimento alle sole imprese del settore di riferimento (articolo 9, comma 2 lett. a) del dm n. 156/2011).

## 2. Quesito n. 2

- Se, nel caso in cui un'Organizzazione imprenditoriale partecipi all'assegnazione del seggio in più settori economici, tale organizzazione debba fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse. Pertanto se sia vietato utilizzare la stessa impresa in due settori diversi.

risposta: le associazioni possono includere nell'elenco imprese che svolgono più attività, purché operino anche nel settore di riferimento; dette imprese possono essere incluse in alternativa in elenchi utili per l'ottenimento di seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l'impresa: al fine di evitare la duplicazione delle imprese non è quindi possibile utilizzare da parte di una stessa associazione la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi diversi, come espressamente chiarito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del DM 156/2011.

## 3. Quesito n. 3

- Se, nel caso di imprese che svolgano attività promiscua, sia fatto divieto alle Organizzazioni e alle Associazioni di categoria di utilizzare la stessa impresa in due settori diversi.

risposta: Vale a questo riguardo la risposta fornita al quesito 2. Non è vietato, invece, che due diverse associazioni cui la stessa impresa con attività promiscua aderisce, la includano ciascuna in un elenco diverso di un settore in cui comunque l'impresa operi.

## 4. Quesito n. 4

- Se nel caso in cui più Associazioni appartenenti alla medesima Organizzazione abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte e, quindi, incidere più volte sulla consistenza numerica dell'Organizzazione.

risposta: nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad un'associazione appartenente in quanto tale alla stessa organizzazione (quando cioè le due organizzazioni siano l'una una ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) dovrà essere conteggiata una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative (ad esempio, confederazioni provinciali di associazioni territoriali comunali, o di associazioni di specifici settori appartenenti alla medesima categoria), non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione.

## 5. Quesito n. 5

- Se nel caso di **apparentamento** di due Organizzazioni o Associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte e, quindi, incidere più volte sulla consistenza numerica dell'Apparentamento.

risposta: nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni saranno considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni; nulla cambia, ai fini della rappresentatività, se un'impresa risulta iscritta anche a tutte le organizzazioni o associazioni apparentate, atteso che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della legge n. 580/1993, è fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e che le stesse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Naturalmente, per evitare i fenomeni elusivi già evidenziati con

riferimento al quesito n. 4, non possono essere considerati apparentamenti validi quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni.

## Scheda quesito n.1

Mittente: Giacomo Mazzarino

Per conto di: CCIAA di Varese

CCIAA di Milano

Data: 7 dicembre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: imprese aderenti ad associazioni nazionali o settoriali

### Premessa:

Con riferimento a quanto precisato da codesto Ministero sia in risposta a un precedente quesito formulato dalla CdC di Milano sia nella nota prot.0217427 del 16/11 u.s. in merito al divieto di duplicazione di imprese appartenenti ad articolazioni territoriali o settoriali di una medesima organizzazione, alcune associazioni di categoria hanno segnalato il caso di imprese, aderenti alle categorie nazionali e/o ad altre emanazioni del sistema delle rappresentanze datoriali (es. le cosiddette associazioni "verticali"), che non versano una quota associativa all'associazione locale, ma solo a quella di livello territoriale superiore oppure a quella verticale; in alcuni casi può accadere che l'associazione di livello nazionale o regionale trasmetta all'associazione territoriale l'elenco dei pagamenti ricevuti, comunicando che è possibile procedere all'iscrizione della relativa impresa.

### Quesito

Tali imprese, iscritte all'associazione di livello territoriale nazionale oppure alle emanazioni "verticali" del sistema delle rappresentanze datoriali possono essere conteggiate nel computo totale degli iscritti all'associazione territoriale che partecipa all'assegnazione dei seggi nel Consiglio camerale? Si sottolinea che in questo caso non vi sarebbe duplicazione.

**risposta:** come evidenziato nella nota n. 0217427 del 16.11.2011 il principio della libertà associativa, richiamato nel comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 e ribadito in termini generali dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 180/2011 relativo allo statuto delle imprese, "consente a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta ad entrambe e purché abbia pagato distintamente ad entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del Consiglio. E' necessario però che si tratti di "associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni organizzative della medesima associazione".

Il caso prospettato da codeste camere sembra ricadere nella ipotesi sopra evidenziata; resta inteso che l'associazione di livello nazionale o regionale deve trasmettere all'associazione territoriale l'elenco dei pagamenti ricevuti, al fine di consentire alla quest'ultima di conteggiare legittimamente l'impresa dimostrando eventualmente il prescritto requisito del pagamento delle quote associative.



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

### Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0176648 - 13/08/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
BOLOGNA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  
VIALE ALDO MORO 52,  
40127 BOLOGNA

### OGGETTO: Quesiti su procedure rinnovo Consiglio camerale (D.M. 156/2011).

Con la nota n. 30323 del 6.08.2012 codesta ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alle seguenti questioni:

1) lo statuto di un'associazione cooperativa con diffusione territoriale su base provinciale prevede che un'impresa aderisca alla Confederazione nazionale per il tramite delle Unioni territoriali e che l'Unione territoriale competente sia quella nella cui circoscrizione l'impresa aderente ha la sede legale. Ad esempio una cooperativa con sede legale a Milano ed un'unità locale denunciata alla camera di commercio di Bologna deve necessariamente aderire solo e soltanto alla organizzazione cooperativa di Milano e non può aderire all'organizzazione cooperativa di Bologna. Codesta camera di commercio chiede di conoscere se l'unità locale denunciata nel registro delle imprese di Bologna, facente capo ad un'impresa iscritta nell'organizzazione di Milano possa essere conteggiata ai fini del calcolo della rappresentatività dall'organizzazione cooperativa di Bologna.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, "il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto,



*alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."*

A tal proposito si richiama l'articolo 1, comma 1, lett. f) dello stesso decreto n. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come *"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative"*.

Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011.

Pertanto l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato B) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato B) al decreto n. 156/2011, anche le unità locali, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del consiglio.

Si ritiene non sia rilevante a tal fine a quale sede locale sia stato effettuato il pagamento della quota associativa, purché tale pagamento sia comunque dimostrabile in sede di controllo e dalle norme statutarie risulti chiaramente l'unitarietà della relativa organizzazione associativa, prevalendo invece l'esigenza di rappresentare ciascuna unità locale nel territorio di operatività ed escludendo in ogni caso duplicazioni.

2) Codesta camera di commercio chiede di conoscere se i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera possono essere ricompresi nella dizione "soci prestatori d'opera" riportata nell'allegato A) al D.M. n. 156/2011. A tal fine, come già ribadito nella circolare n. 3536/C, peraltro, richiamata da codesta camera, si ritiene di evidenziare che, attesa la specifica natura delle cooperative, possono essere conteggiati nel parametro dell'occupazione solo nel caso delle cooperative di lavoro nelle quale il socio è effettivamente anche un lavoratore.

Il socio prestatore d'opera partecipa alla cooperativa conferendo un'attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La



prestazione dell'attività, definita in senso ampio "lavorativa", è il presupposto per l'inserimento all'interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di società e non di contratto di lavoro.

Pertanto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera potranno essere inseriti nella categoria "soci prestatori d'opera".

3) Codesta camera ha chiesto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro. e i lavoratori non soci con contratto di co.co.pro. possono essere contati tra i dipendenti.

Giova ricordare che la definizione di socio lavoratore di cooperative può essere rinvenuta nell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001 il quale stabilisce al comma 3 che *"Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte."*

Pertanto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro potranno essere conteggiati tra la voce "dipendenti" dell'allegato A) al DM. n. 156/2011 tra i quali risultano ricompresi i soci di cooperativa iscritti nei libri paga (oggi Libro Unico del Lavoro).

Nel caso di lavoratori non soci inquadrati con contratto di co.co.pro. giova ricordare che i contratti a progetto (co.co.pro.) sono una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dall'articolo 61 e seguenti decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, c.d. Legge Biagi, così come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". I contratti a progetto sono inquadrati nella tipologia dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e devono essere riconducibili a uno a uno a specifici progetti determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1 del d.lgs. n. 163/2003).

Premesso quanto sopra e tenuto conto che all'allegato A) al D.M. n. 156/2011 è precisato che nella categoria "dipendenti" non possono essere considerati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si ritiene che i lavoratori non soci di cooperative non possono essere conteggiati ai fini del calcolo della rappresentatività dell'associazione alla quale l'impresa cooperativa è associata.



4) Codesta camera di commercio ha chiesto se nel calcolo delle unità lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, possa essere ammessa l'approssimazione all'unità nel caso di presenza di "resti".

A tal proposito questo Ministero ritiene necessario chiarire che *"le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione"* e quindi ne consegue che un *"singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere considerato in nessun caso come unità intera."*

Pertanto le unità di personale devono essere considerati per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina.

5) E' stato chiesto se è corretto indicare nell'allegato B) le unità locali dell'impresa, dichiarata per la partecipazione ad un determinato settore, anche se le unità locali hanno un codice ATECO diverso dall'impresa.

A tal proposito si evidenzia che l'organizzazione, ai fini dell'assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l'impresa e le unità locali operanti nel settore di riferimento; nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, sarà l'organizzazione a cui l'impresa aderisce che potrà scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.

L'organizzazione potrà utilizzare l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella quale le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici; ovviamente, al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione, come espressamente chiarito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del DM n. 156/2011.

Si ritiene, inoltre, necessario chiarire con l'occasione che l'organizzazione potrà scegliere di utilizzare un'impresa che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell'assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l'impresa stessa svolge attività prevalente.

6) In relazione a quanto precisato nell'allegato A) al D.M. n. 156/2011 in merito al fatto che *"un singolo dipendente stagionale o contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera"* codesta Camera ha chiesto di conoscere se è corretto indicare alle organizzazioni quale metodologia di calcolo, quella contenuta nel decreto del Ministero delle attività produttive 18.04.2005 concernente *"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"* e già adottata dall'ISTAT ai sensi del sistema europeo



dei conti-SEC 95-Unità di lavoro. In tal caso in considerazione del fatto che il decreto considera un mese lavorativo per tutti i lavoratori che effettuano più di 15 giorni al mese codesta Camera chiede di conoscere come devono essere computati i lavoratori che effettuano meno di 15 giornate.

A tal proposito si rinvia alla risposta fornita al punto 4), che già evidenzia che il calcolo va effettuato con riferimento alle giornate lavorative senza arrotondamenti preliminari neppure su base mensile.

7) Codesta camera chiede di conoscere se i VOUCHER possono essere considerati nel novero degli occupati e, in caso positivo, come devono essere calcolati gli occupati per arrivare all'unità.

In proposito lo scrivente evidenzia che l'articolo 72 del decreto legislativo 10.09.2003, n. 276 così come modificato dalla legge 28.06.2012, n. 92, prevede che *"per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio....."*

Si tratta, quindi, di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuarie e tutelare situazioni non regolamentate; il pagamento di tali prestazioni avviene mediante "buoni lavoro" (voucher). (vedi sito [www.inps.it](http://www.inps.it)).

Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono essere svolte anche da soggetti già inseriti nella categoria "dipendenti" per altra impresa (per es. lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali, in analogia a quanto già previsto per le prestazioni di collaborazione continuata e collaborativa.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

RE



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CONFARTIGIANATO

VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152  
00184 ROMA

e, per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA di

CAGLIARI

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0055862 - 02/03/2012 - USCITA

**OGGETTO: Richiesta di parere: integrazione della composizione della Giunta camerale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto delle imprese.**

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta a questo Ministero da parte di codesta Associazione in merito alla possibilità di integrare la composizione della Giunta camerale della camera di commercio di Cagliari, alla luce del disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Codesta Associazione ha rappresentato che la camera di commercio di Cagliari ha rinnovato i propri organi nei primi mesi del 2011 e in applicazione della normativa al momento vigente, e cioè l'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha fissato la composizione della Giunta in cinque componenti, compreso il Presidente.

Alla luce del disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, "Norme per la tutela della libertà d'impresa- Statuto delle imprese" che, con riferimento alle camere di commercio, ha disposto che "*per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio*", e dell'orientamento espresso



dallo scrivente con la nota n. 0217427 del 16.11.2011, codesta Associazione chiede di conoscere se l'integrazione della composizione della Giunta, tenuto conto dello statuto della camera di commercio di Cagliari, possa considerarsi legittima anche prima del rinnovo della Giunta stessa.

In proposito questo Ministero, nel confermare quanto già rappresentato con la nota sopra richiamata, ritiene che la decisione di integrare la composizione della Giunta prima del suo naturale rinnovo, nel caso in cui la composizione della stessa, prevista nell'attuale statuto, sia comunque già compatibile con le nuove disposizioni, è demandata alla autonoma determinazione della camera di commercio, in quanto le disposizioni dell'articolo 13 dello "statuto delle imprese" non possono essere intese *"come fonte di automatica decadenza delle Giunte attualmente in carica né della loro automatica integrazione con ulteriori componenti nominati con una diversa disciplina elettorale."*

Nel caso specifico della camera di commercio di Cagliari l'articolo 24, comma 1 dello statuto prevede che *"La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti eletti dal Consiglio secondo le vigenti disposizioni di legge."*

In tal caso le disposizioni statutarie nel contenere un automatico rinvio alle leggi vigenti possono ritenersi compatibili anche con una eventuale decisione del Consiglio di modificare il numero dei componenti della Giunta, alla luce del disposto dell'articolo 13 della legge n. 180/2011.

Pertanto, sarà il consiglio camerale a dover verificare la sussistenza delle condizioni per assumere la decisione di integrare la composizione della Giunta dal numero attuale dei componenti ad un numero da stabilire in termini determinati, fino al massimo consentito dal citato articolo 13, cioè fino ad un numero non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio camerale.

Inoltre, questo Ministero ritiene che al Consiglio spetti anche l'eventuale decisione in merito alla decadenza della Giunta attualmente in carica e alla conseguente rielezione di una nuova Giunta composta alla luce delle nuove disposizioni normative, attraverso un'apposita norma statutaria transitoria.

La semplice integrazione della composizione attraverso l'elezione dei soli nuovi componenti sembrerebbe comportare, infatti, la coesistenza nel medesimo organo di componenti eletti con sistemi elettorali diversi e con possibili conseguenti effetti distorsivi dell'equilibrio voluto dalla norma anche nell'organo amministrativo fra rappresentanza dei settori e rappresentanza complessiva della maggioranza del Consiglio. Si fa riferimento al numero di preferenze attribuito, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto 4 agosto 2011, n. 156, ai singoli consiglieri - che, ad esempio, nel caso di elezione di cinque componenti è pari a uno mentre nel caso di elezione di una Giunta a dieci componenti, come quella possibile nell'ipotesi della camera di commercio di Cagliari, è pari a tre -, nonché alla combinazione di tale previsione



anche con il diverso meccanismo di valutazione dell'esito del voto relativamente ai componenti eletti per i settori "vincolati", rispetto ai restanti componenti.

Tenuto conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene valida l'interpretazione fornita da codesta Associazione in merito alla possibilità di integrare il numero dei componenti della Giunta, anche prima del rinnovo della Giunta stessa, a seguito di autonome determinazioni del Consiglio camerale volte a modificare le relative disposizioni statutarie introducendo in tale sede le necessarie disposizioni transitorie di prima applicazione, ed evidenzia l'opportunità che, in tal caso, tali disposizioni transitorie disciplinino espressamente anche l'anticipata cessazione dell'organo amministrativo in carica e la sua integrale rielezione sulla base delle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

3

→  
ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152  
00184 ROMA

per conoscenza

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0121215 - 24/05/2012 - USCITA

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALLE REGIONI  
LORO SEDI

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma2, lett. b) del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento delle quote associative.**

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta a questo Ministero da parte di codesta Associazione in merito all'oggetto.

In particolare codesta Associazione ha evidenziato che l'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 stabilisce che l'organizzazione imprenditoriale che intende partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio camerale deve, tra l'altro, dichiarare *"il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."*

A tal proposito codesta Associazione rappresenta che a livello territoriale sta emergendo l'interpretazione secondo la quale *"ai fini del calcolo della rappresentanza dell'Associazione devono risultare versate, in uno degli anni precedenti, tutte le parti di cui si compone la quota annuale."*



Codesta Associazione ha, infine, rappresentato che le quote di adesione e le modalità di riscossione sono determinate in maniera autonoma dalle Associazioni territoriali in conformità alle previsioni statutarie e alle eventuali norme regolamentari interne alle stesse; quindi la quota di adesione annuale potrebbe essere riscossa in quote parti ma con modalità diverse, per esempio tramite tesseramento diretto, convenzione INPS e convenzione INAIL.

A tal proposito codesta Associazione ha evidenziato che la chiusura definitiva della gestione della convenzione INPS viene rilasciata dallo stesso ente a distanza di due anni non consentendo, quindi, in questi casi, all'organizzazione di dimostrare il prescritto requisito del pagamento dell'intera quota associativa.

Questo Ministero ritiene necessario osservare che il dettato normativo prevede la possibilità di dichiarare le imprese che risultino iscritte regolarmente all'associazione e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare eventualmente il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, e le modalità di riscossione della stesse sono stabilite in autonomia dall'associazione ma le rappresentate difficoltà nell'acquisire la contezza dei versamenti da parte dell'INPS, peraltro non evidenziate da altra organizzazione di categoria, non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del disposto normativo.

Peraltro si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato che possono esser dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, **purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.**"

Questo Ministero ritiene, pertanto, che sia necessario, al fine del calcolo della propria rappresentatività, le organizzazioni possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

RUE



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0031661 - 25/02/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
COSENZA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI  
DELEGAZIONE DI COSENZA  
VIA ROBERTA LANZINO, 33  
87100 COSENZA

ORDINE GEOLOGI CALABRIA  
VIALE V. DE FILIPPIS, 320  
88100 CATANZARO

**OGGETTO: Quesito sulla procedura di costituzione della Consulta Provinciale dei Liberi professionisti.**

Si fa riferimento alla nota n. 7182 del 6.02.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alla questione in oggetto.

Codesta Camera ha rappresentato preliminarmente che ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per la partecipazione alla Consulta Provinciale dei Liberi professionisti e in relazione a tale pubblicazione hanno presentato domanda anche l'Ordine nazionale dei biologi - Delegazione di Cosenza e l'Ordine professionale dei Geologi Calabria.

A tale proposito codesta camera chiede di conoscere, alla luce delle indicazioni che questo Ministero ha fornito sull'argomento, se sia corretto l'inserimento di tali ordini nella Consulta, come ordini professionali facenti parte di diritto della Consulta stessa.

In proposito si ritiene necessario evidenziare che il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.



Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 lo scrivente ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.

In particolare questa Direzione ha rappresentato che il diritto di far parte della Consulta può essere riconosciuto solo agli ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che potesse essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale.

A parere dello scrivente agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere comunque garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

Nella nota sopra richiamata questo Ministero ha allegato, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale tale da consentire l'individuazione del Presidente provinciale come membro di diritto della consulta.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli ordini cui si fa riferimento nei casi prospettati da codesta Camera non sembrano rivestire le caratteristiche che consentono la presenza di diritto dei loro presidenti provinciali, in quanto, pur essendo tali ordini operanti a livello provinciale, non sarebbero strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (motivo per cui gli ordini dei biologi e dei geologi non erano stati, al momento della emanazione della nota n. 217427 del 16.11.2011, inseriti nell'elenco allegato alla stessa). Per gli stessi, pertanto, dovrà essere codesta Camera medesima a valutare se la rilevanza a livello economico provinciale di tali ordini sia tale da giustificare la presenza in Consulta e, in tal caso, chiedere a tal fine la designazione di un rappresentante da parte del rappresentante legale dell'ordine al livello organizzativo più prossimo a quello della circoscrizione camerale e quindi, presumibilmente, da parte del Presidente regionale quanto all'ordine dei geologi e da parte del Presidente nazionale per l'ordine dei biologi. Né può ritenersi che tali designazioni siano vincolate a coincidere con i nominativi di soggetti (delegati, referenti) individuati a rappresentare il medesimo ordine per altre finalità.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

## Rinnovo Consiglio Camerale CCIAA di Cremona

### **Quesito:**

La scrivente Camera di Commercio chiede, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal decreto n. 156/2011, se è corretto applicare i criteri di cui all'articolo 4 del decreto 155/2011 anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011 al fine di garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

In particolare questa Camera si riferisce a due casistiche particolari:

1. Caso in cui l'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare all'assegnazione del seggio del settore del commercio. Si chiede se l'organizzazione possa utilizzare tutte le imprese che ad essa aderiscono e che abbiano codice ATECO riconducibile al settore commercio o se si debbano da queste escludere quelle imprese che pur avendo codice ATECO riconducibile al settore commercio siano qualificate come imprese artigiane o cooperative.
2. Caso in cui l'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare all'assegnazione del seggio del settore del commercio. Si chiede se l'organizzazione possa utilizzare tutte le imprese che ad essa aderiscano e che abbiano codice ATECO riconducibile al settore industria o se si debbano da queste escludere quelle imprese che pur avendo codice ATECO riconducibile al settore industria siano qualificate come imprese artigiane o cooperative.

Risposta: Questo Ministero ha già formulato un orientamento in merito alle questioni evidenziate, nella risposta al quesito formulato dalla CCIA di Nuoro (che si allega). Comunque questo Ministero ha espresso l'orientamento che all'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni ma ha ritenuto, invece, che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, per garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Quindi l'organizzazione dovrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o della cooperazione, tutte le imprese artigiane o cooperative appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare, per questi fini, anche un'impresa artigiana o cooperativa appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato o della cooperazione.

Premesso quanto sopra sia nel primo quesito (all'assegnazione del seggio del settore del commercio) che nel secondo quesito (assegnazione del seggio del settore dell'industria) è corretto escludere dall'assegnazione del relativo seggio le imprese artigiane e cooperative riconducibili al settore commercio e industria, che devono essere utilizzate esclusivamente per la rappresentazione del settore artigianato o della cooperazione.

Se le stesse svolgono attività promiscua (quindi codice ATECO riconducibili commercio o industria e contestualmente codice ATECO riconducibile a assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) l'organizzazione potrà scegliere se far valere le stesse per i settori specifici (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) o per l'assegnazione della rappresentanza dell'artigianato o della cooperazione, restando comunque esclusi i settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e altri settori.



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
CROTONE

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCC-VNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0098401 - 12/06/2013 - USCITA

ALLA REGIONE CALABRIA  
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
VIALE CASSIODORO - PALAZZO EUROPA  
88060 SANTA MARIA DI CATANZARO

*per conoscenza*  
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE CALABRIA  
DOTT. GIUSEPPE SCOPELLITI

STUDIO LEGALE RUSSO  
VIA INTERNA MARINELLA, 1  
88900 CROTONE

### OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti della procedura di rinnovo del consiglio camerale

Si fa riferimento alla nota n. 10073 dell'11.06.2013 con la quale codesta camera, ha rappresentato che sono pervenute richieste di accesso agli atti da parte dei legali rappresentanti della Confartigianato e di Upa Casa Artigiani volte ad ottenere in visione tutta la documentazione relativa al rinnovo del consiglio camerale e ad estrarre copia delle imprese con i relativi iscritti che hanno pagato la quota di adesione.

Codesta camera ha rappresentato, altresì, di aver già trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2001, n. 156, tutta la documentazione, ad eccezione degli elenchi degli associati, e quindi di aver inoltrato, per competenza, tali richieste alla Regione Calabria che al momento non ha fatto conoscere il proprio orientamento.

Premesso quanto sopra e considerato le reiterate richieste di accesso che le organizzazioni continuano ad inoltrare codesta camera chiede di conoscere l'orientamento di questo Ministero e/o l'autorizzazione della Regione in merito alla possibilità di consentire il diritto di accesso e l'estrazione di copia degli elenchi di cui agli allegati B e D custoditi dall'ente camerale.

In proposito questo Ministero ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.



L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la medesima richiesta va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.012.2011, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stesso il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.

Resta inteso che la richiesta di accesso deve essere prodotta nei confronti dell'amministrazione responsabile della fase procedimentale; nel caso in esame con la trasmissione al Presidente della giunta regionale dei dati si deve ritenere conclusa la fase procedimentale di competenza della camera di commercio ed è proprio alla chiusura di tale fase che la camera di commercio può consentire, nel rispetto di quanto sopra esposto, l'accesso a tutta la documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare l'interesse del richiedente all'interno del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
MACERATA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

Oggetto: procedura rinnovo Consiglio camerale - richiesta

Con mail del 22.01.2014 codesta camera ha rappresentato di aver avviato le procedure di rinnovo del consiglio camerale il 27 dicembre 2013 e che il termine per la presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni scade il prossimo 5 febbraio.

In particolare codesta camera ha rappresentato che il consiglio camerale ha aggiornato lo statuto e ha definito, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m., la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale; in tale sede il consiglio non ha individuato il settore "altri settori" ed ha attribuito il seggio al settore economico che aveva i resti più alti. In tale modo il consiglio non ha attribuito a "Altri settori" una rappresentanza autonoma in consiglio.

Premesso quanto sopra codesta camera chiede di sapere se le imprese che avrebbero potuto concorrere all'assegnazione del seggio "altri settori" possono essere utilizzate "nel settore prevalente al quale l'associazione partecipa" o debbano essere escluse dal conteggio.

In particolare lo scrivente rappresenta che i settori economici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del d.m. 4 agosto 2011, n. 155, sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO, secondo il prospetto allegato al decreto stesso; in particolare "Altri settori" è individuato dalle seguenti classificazioni ATECO: P "Istruzione", Q "Sanità e assistenza sociale", R "Attività sportive, .....", S "Altre attività di servizi" e T "Attività di famiglie e convivenze....".

Si ritiene, inoltre, opportuno rappresentare che le organizzazioni di categoria possono utilizzare, al fine del concorso dell'assegnazione del seggio, le imprese che operano nel settore di attività relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua.



Nel caso in cui le imprese svolgono attività promiscua le organizzazioni possono scegliere per quale settore utilizzare la stessa, purchè l'impresa operi negli stessi, e al fine di evitare duplicazioni non è possibile utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi diversi da parte di una stessa associazione.

Alla luce di quanto esposto le imprese che operano **in via esclusiva** nei settori **P, Q, R, S e T** (che individuano "altri settori") possono essere utilizzate esclusivamente per l'attribuzione del seggio "Altri settori", mentre possono essere utilizzate per l'attribuzione dei settori individuati dal consiglio solo se svolgono attività anche in detti settori.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

DE

**Da:** Maria Beatrice Piemontese  
 [mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it]  
**Inviato:** giovedì 14 marzo 2013 10.55  
**A:** 'Giuseppe Santoro'  
**Cc:** 'Di Mauro Matteo'; 'Fabio Salino'; 'Pierluigi Sodini'  
**Oggetto:** R: rinnovo consiglio camrale. Accesso allegati B.

**Priorità:** Alta

Buongiorno, è possibile consentire alle organizzazioni l'accesso agli elenchi alla conclusione della fase procedimentale in capo alla camera di commercio.  
 Cordiali saluti



**Maria Beatrice Piemontese**

*Divisione XXII "Sistema camerale"*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
 MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO

via Sallustiana, 53  
**ROMA** 00187 (RM) - ITALY

039/06-47055350

039/06-47055338

---

**Da:** Santoro Giuseppe [mailto:[giuseppe.santoro@fg.camcom.it](mailto:giuseppe.santoro@fg.camcom.it)]

**Inviato:** mercoledì 13 marzo 2013 19.15

**A:** mariabeatrice piemontese

**Cc:** Di Mauro Matteo; Fabio Salino

**Oggetto:** rinnovo consiglio camrale. Accesso allegati B.

Gent.ma dott.ssa,  
 premesso che

1. la Camera di commercio di Foggia ha avviato il procedimento di rinnovo del consiglio;
2. sono pervenute entro i termini previsti le istanze di partecipazione per l'assegnazione dei seggi per i vari settori economici;
3. è tuttora in corso la fase di regolarizzazione di talune istanze;
4. è parimenti in corso la fase di arricchimento degli elenchi con i dati del diritto annuale;
5. alcune organizzazioni imprenditoriali hanno fatto richiesta di accesso agli atti - allegato A e allegati B e D - presentati da organizzazioni concorrenti;
6. la Camera di commercio ha disciplinato il diritto di accesso ai dati consegnati per il rinnovo del consiglio camerale ed il relativo trattamento;
7. l'aggiornamento del regolamento del diritto di accesso, come da allegato 1, è stato proposto a livello nazionale da Unioncamere e pare non escludere del tutto la possibilità di accesso ai dati degli allegati B;
8. il trattamento dei dati contenuti negli allegati B e D è stato disciplinato, ai sensi dell'art. 7

del D.M. 156/2011, in conformità alla scheda (allegato 2) proposta da Unioncamere e validata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel senso di escludere l'accesso ai dati in parola e di consentire il relativo trattamento se non per le finalità indicate nel citato art. 7, comma 3, sebbene al successivo comma 4 si faccia rinvio alle disposizioni in materia di accesso alla legge 241/90;

si chiede

se possa essere consentito alle organizzazioni istanti l'accesso agli elenchi degli iscritti alle organizzazioni concorrenti contenuti negli allegati B.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti.

--  
Dott. Giuseppe Santoro  
Camera di Commercio Foggia  
tel. 0881797206

**Da:** Maria Beatrice Piemontese  
[mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it]  
**Inviato:** mercoledì 20 marzo 2013 15.22  
**A:** 'Sandra Biselli'  
**Oggetto:** R: Richiesta chiarimenti sulla Consulta delle libere professioni  
**Priorità:** Alta

Il caso prospettato da codesta Camera concerne il consiglio notarile di Massa e della Spezia; questo Ministero nella richiamata nota del 16.11.2011 ha rappresentato che la partecipazione di diritto alla Consulta doveva essere riconosciuta ai Presidenti di ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; la ratio della norma, infatti, non poteva essere quella di attribuire automaticamente tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale.

Nel caso prospettato da codesta Camera l'ordine è organizzato ed opera con specifico riferimento alle province di Massa e di La Spezia, rendendo così possibile, a parere dello scrivente, la rappresentanza nelle due province da parte dell'unico presidente.

In merito alla possibilità che un Presidente di un Ordine deleghi per la partecipazione alle attività della Consulta un membro del consiglio dell'Ordine o un iscritto all'Ordine che operi nella provincia di Massa-Carrara lo scrivente evidenzia che il diritto di voto è conferito per norma solo al Presidente e che l'istituto della delega è istituito utilizzabile solo quando espressamente previsto. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi (ma ciò meriterebbe un ulteriore approfondimento della compatibilità fra norma attuativa e norma legislativa) se tale possibilità di delega sia espressamente prevista nelle norme relative alla Consulta delle professioni contenute nello statuto camerale o, quanto meno, nel regolamento di funzionamento della Consulta stessa.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.



**Maria Beatrice Piemontese**

*Divisione XXII "Sistema camerale"*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa  
Tecnica

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO

via Sallustiana, 53  
**ROMA** 00187 (RM) - ITALY

039/06-47055350

039/06-47055338

**Da:** Sandra Biselli [mailto:sandra.biselli@ms.camcom.it]

**Inviato:** martedì 12 marzo 2013 16.13

**A:** mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti sulla Consulta delle libere professioni

Gent.<sup>ma</sup> Dott.<sup>ssa</sup> Piemontese,

questa Camera ha provveduto con deliberazione di Giunta n. 26 del 4/03/2013, attualmente in fase di pubblicazione, a nominare i componenti della Consulta delle libere professioni della Camera di Commercio di Massa-Carrara per il quinquennio 2013/2018 decorrente dalla data del primo insediamento, inserendo quali componenti di diritto tutti i Presidenti degli Ordini individuati sulla base dell'elenco allegato alla nota ministeriale del 17/11/2011, sebbene alcuni risultino organizzati a livello interprovinciale o regionale.

La scelta è stata principalmente determinata dal fatto che il Consiglio Notarile risulta territorialmente competente per i distretti riuniti della Spezia e di Massa e appariva comunque necessario che facesse parte della Consulta proprio per la sua particolare importanza.

Conseguentemente è apparso altresì opportuno inserire anche gli altri Ordini di base interprovinciale e regionale onde evitare possibili contestazioni in merito all'esclusione.

A fronte di quanto sopra, anche a seguito della Sua telefonata di venerdì 8 marzo u.s., mi sono preoccupata di fare una verifica sulle modalità seguite dalle altre Camere per la costituzione della Consulta proprio in relazione a questo elemento della competenza territoriale degli Ordini chiamati a farne parte.

Ho potuto così verificare che in merito non vi è omogeneità: c'è chi ha considerato solo gli Ordini operanti a livello provinciale, chi anche gli Ordini operanti a livello interprovinciale e chi anche gli Ordini regionali.

Qual è il Suo parere in merito alla scelta seguita dalla Camera?

Si chiede altresì di sapere se sia possibile che il Presidente di un Ordine deleghi per la partecipazione alle attività della Consulta un membro del consiglio dell'Ordine o un iscritto all'Ordine che operi nella provincia di Massa-Carrara, perché così è già stato richiesto da due Ordini interprovinciali. In caso di risposta affermativa in che modo e con che poteri è possibile delegare?

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti

Sandra Biselli



Camera di Commercio  
Massa-Carrara

Ufficio Segreteria e Affari Generali  
Via VII Luglio n. 14 - 54033 CARRARA  
tel.: 0585/764253 - fax 0585/764270  
[www.ms.camcom.it](http://www.ms.camcom.it)  
[sandra.biselli@ms.camcom.it](mailto:sandra.biselli@ms.camcom.it)

**Informativa Privacy** - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del/i destinatario/i. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

**Privacy Information** - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

A GIUSEPPE MASSARI  
PRESIDENTE PROVINCIALE CNA RAGUSA  
[RAGUSA@CNA.IT](mailto:RAGUSA@CNA.IT)

**OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale - Quesito.**

Con mail del 6 febbraio 2014 codesta organizzazione, con riferimento alla procedura di rinnovo della camera di commercio di Ragusa, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alle seguenti problematiche:

1) se alla luce dell'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, il quale assicura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, continua ad ritenersi applicabile il parere del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 549457 del 30/03/2004;

2) se in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del medesimo decreto n. 156/2011, tendente ad assicurare l'autonoma rappresentanza per le società in forma cooperativa, possono partecipare alla procedura di assegnazione tutte le organizzazioni imprenditoriali o esclusivamente quelle di "rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo" come specificate nel medesimo comma (vale a dire le cosiddette "centrali cooperative").

Con riferimento al punto 1) la scrivente direzione generale, atteso che la normativa vigente nulla non ha innovato per tale aspetto, ha già riconfermato, in risposta a diversi pareri, l'orientamento già espresso sia nella circolare n. 3536/C del 24.12.2001, e ripreso nel parere citato da codesta organizzazione, in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa.

Con riferimento al punto 2) la scrivente direzione generale rappresenta che l'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che l'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa è assicurata esclusivamente dalle organizzazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che presentano il più alto indice di rappresentatività per il medesimo settore.

Pertanto alla luce di tale disposto normativo la possibilità di partecipare alla assegnazione di tale rappresentanza è riservata alle sole organizzazioni ivi individuate.

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0024070 - 12/02/2014 - USCITA

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

A GIUSEPPE MASSARI  
PRESIDENTE PROVINCIALE CNA RAGUSA  
[RAGUSA@CNA.IT](mailto:RAGUSA@CNA.IT)

**OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale - Quesito.**

Con mail del 6 febbraio 2014 codesta organizzazione, con riferimento alla procedura di rinnovo della camera di commercio di Ragusa, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alle seguenti problematiche:

1) se alla luce dell'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, il quale assicura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, continua ad ritenersi applicabile il parere del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 549457 del 30/03/2004;

2) se in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del medesimo decreto n. 156/2011, tendente ad assicurare l'autonoma rappresentanza per le società in forma cooperativa, possono partecipare alla procedura di assegnazione tutte le organizzazioni imprenditoriali o esclusivamente quelle di "rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo" come specificate nel medesimo comma (vale a dire le cosiddette "centrali cooperative").

Con riferimento al punto 1) la scrivente direzione generale, atteso che la normativa vigente nulla non ha innovato per tale aspetto, ha già riconfermato, in risposta a diversi pareri, l'orientamento già espresso sia nella circolare n. 3536/C del 24.12.2001, e ripreso nel parere citato da codesta organizzazione, in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa.

Con riferimento al punto 2) la scrivente direzione generale rappresenta che l'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che l'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa è assicurata esclusivamente dalle organizzazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che presentano il più alto indice di rappresentatività per il medesimo settore.

Pertanto alla luce di tale disposto normativo la possibilità di partecipare alla assegnazione di tale rappresentanza è riservata alle sole organizzazioni ivi individuate.

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0024070 - 12/02/2014 - USCITA

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338  
e-mail: [mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it](mailto:mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
MESSINA

### *Ministero dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0020461 - 06/02/2014 - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

**Oggetto: procedura rinnovo Consiglio camerale – richiesta parere art. 2, comma 2, lett. b)  
del d.m. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento di quote associative**

Con nota n. 2202 del 23.01.2014 codesta camera ha rappresentato che nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale sono state riscontrate alcune difficoltà interpretative alla corretta applicazione del disposto normativo indicato in oggetto.

In particolare codesta camera ha rappresentato di aver pubblicato in data 2 marzo 2012 l'avviso di inizio delle procedure per il rinnovo del consiglio camerale; a seguito di alcuni ricorsi presentati dalle associazioni di categoria in merito a presunte irregolarità su alcune dichiarazioni di cui all'allegato A) al d.m. n. 156/2010, l'Assessorato delle attività produttive della Regione Sicilia ha disposto controlli puntuali su tutte le dichiarazioni rese dalle associazioni partecipanti al procedimento di rinnovo.

In esito a tali controlli sono state riscontrate le due seguenti situazioni:

- 1) Lo statuto di un'associazione prevede che le quote associative sono riscosse nell'anno successivo a quello di riferimento; pertanto, per esempio, la quota associativa relativa all'annualità 2009 è riscossa, a norma di statuto, nell'anno 2010;
- 2) Negli elenchi di cui all'allegato B) al d.m. n. 156/2011 sono state riportate imprese che si sono associate nel corso dell'anno 2011 che hanno, quindi, provveduto al pagamento della quota associativa, a norma dello statuto, nel corso del 2012.

Con riferimento a tali situazioni codesta camera di commercio, alla luce del disposto del comma 2 lett. b) dell'articolo 2 del d.m. n. 156/2011, chiede di conoscere se possono essere ritenute validamente dichiarate le imprese che hanno versato nel 2012 la quota associativa relativa all'anno 2011 o se la locuzione "purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione" debba essere interpretata in senso restrittivo e quindi la quota a cui si deve far riferimento è quella relativa all'annualità 2010/2011 con la conseguenza che le imprese iscritte al 31.12.2011 non possono essere conteggiate in quanto hanno pagato la quota associativa 2011 nell'anno 2012.



In proposito lo scrivente rappresenta che l'articolo 2 del d.m. n. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria possono utilizzare ai fini di partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale le imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure, quindi nel caso in esame alla data del 31.12.2011.

Lo stesso articolo 2 stabilisce che tali imprese devono essere iscritte e devono aver pagato "nell'ultimo biennio almeno una quota annuale di adesione".

Questo Ministero ritiene necessario, quindi, osservare che il dettato normativo prevede la possibilità di dichiarare le imprese che risultino iscritte regolarmente all'associazione e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, le modalità di riscossione della stesse sono stabilite in autonomia dall'associazione.

Peraltro si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato che possono essere dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."

Questo Ministero ritiene, pertanto, che le organizzazioni, al fine del calcolo della propria rappresentatività, possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il **pagamento** della quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

Alla luce del dettato normativo, quindi, è necessario che sia riscontrabile il pagamento di almeno una quota nell'ultimo biennio, quindi nel caso in esame un pagamento di almeno una quota negli anni 2010 o 2011; le imprese, quindi, che hanno provveduto al pagamento nell'anno 2012, pur se conformemente al dettato statutario, non possono essere considerate ai fini del procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

RE



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
NOVARA

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0203995 - 10/12/2013 - USCITA

per conoscenza  
ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

**Oggetto: procedura rinnovo Consiglio camerale – richiesta parere**

Con nota n. 13733 del 10.12.2013 codesta camera ha rappresentato che nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale due organizzazioni di categoria hanno fatto pervenire, entro il termine prescritto dal comma 2 dell'articolo 2 del d.m. 4 agosto 2011, n. 156, i plichi di candidatura in ciascuno dei quali risulta presente un supporto digitale contenente la documentazione richiesta dagli articoli 2 e 4 del medesimo decreto.

A causa di un errore nella sequenza di firma digitale e crittografia, risulta impossibile l'apertura dei files denominati "Allegato B" con la conseguente impossibilità per la camera di commercio di riscontare la corrispondenza del numero delle imprese dichiarate nell'allegato A e di elaborare i dati sia ai fini dell'inserimento del dato relativo al diritto annuale che ai fini del controllo.

Codesta camera ha chiesto, quindi, di conoscere il parere dello scrivente in merito alla possibilità di considerare ammissibili tali candidature e di procedere alla richiesta alle organizzazioni di presentazione, entro un brevissimo termine, di nuovi supporti digitali correttamente firmati e crittografati.

In proposito questo Ministero, tenuto conto che il supporto è stato presentato nei termini prescritti e che la mancata apertura è riconducibile solo ad un mero errore di carattere tecnico, fermo restando le possibili verifiche relative alle dimensioni dei files che possono sicuramente dare contezza dell'eventuale contenuto degli stessi, ritiene che codesta camera possa richiedere, nel più breve tempo possibile, alle organizzazioni la presentazione, entro un termine brevissimo, di nuovi supporti digitali correttamente firmati e crittografati facendo allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale la medesima organizzazione dichiara che il contenuto di tale nuovi supporti è identico a quello dei primi.

Resta inteso che questo Ministero ritiene necessario che i supporti digitali presentati e nei quali sono contenuti i files per i quali risulta impossibile l'apertura siano conservati agli atti di codesta camera di commercio e che in relazione ai nuovi elenchi che saranno trasmessi



debba essere effettuata una verifica attenta e completa fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati, se ne sussistano i presupposti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "G. Vecchio", is written below the typed name of the Director General.

A small, handwritten mark or signature, possibly initials, is located on the left side of the page.



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
NUORO

per conoscenza

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0193943 - 19/09/2012 - USCITA

ALLA CONFESERCENTI NUORO-  
OGLIASTRA  
VIA L. DA VINCI, 40  
NUORO

**Oggetto: Rinnovo consiglio camerale ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156-Confesercenti Nuoro Ogliastro. Richiesta parere su attribuzione rappresentanza piccole imprese**

Con nota n. 4882 del 1.08.2012 codesta camera di commercio ha trasmesso, per aderire alla richiesta di Confesercenti Nuoro -Ogliastro, copia della richiesta di parere formulata dalla stessa organizzazione in merito alle modalità di applicazione del disposizioni del D.M. n. 156/2011 con riferimento all'attribuzione della rappresentanza delle piccole imprese in seno al consiglio camerale.

In proposito questo Ministero, ritenendo di dover esprimersi solo con riferimento al criterio previsto dalla normativa in esame per l'assegnazione del seggio delle piccole imprese, atteso che dalla richiesta di Confesercenti si palesa una presunta illeggimità del decerto regionale, in merito al quale questo Ministero non è competente a pronunciarsi, conferma l'orientamento già espresso con la circolare n. 3536/C del 24.12.2001 in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa nel caso di unico seggio attribuito ad un determinato settore.

Lo scrivente ritiene che, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto e riconfermando l'orientamento già espresso al punto 3) della sopra citata circolare, "nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese."

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

R/E

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338  
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
NUORO

per conoscenza

→  
ALLA CONFESERCENTI NUORO-  
OGLIASTRA  
VIA L. DA VINCI, 40  
NUORO

**Oggetto: Rinnovo consiglio camerale ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156-Confesercenti Nuoro Ogliastra. Richiesta parere su attribuzione rappresentanza piccole imprese**

Con nota n. 4882 del 1.08.2012 codesta camera di commercio ha trasmesso, per aderire alla richiesta di Confesercenti Nuoro -Ogliastra, copia della richiesta di parere formulata dalla stessa organizzazione in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni del D.M. n. 156/2011 con riferimento all'attribuzione della rappresentanza delle piccole imprese in seno al consiglio camerale.


In proposito questo Ministero, ritenendo di dover esprimersi solo con riferimento al criterio previsto dalla normativa in esame per l'assegnazione del seggio delle piccole imprese, atteso che dalla richiesta di Confesercenti si palesa una presunta illeggimità del decreto regionale, in merito al quale questo Ministero non è competente a pronunciarsi, conferma l'orientamento già espresso con la circolare n. 3536/C del 24.12.2001 in merito all'assegnazione dell'autonomia rappresentanza per la piccola impresa nel caso di unico seggio attribuito ad un determinato settore.

Lo scrivente ritiene che, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto e riconfermando l'orientamento già espresso al punto 3) della sopra citata circolare, "nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese."

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47053350 - fax +39 06 47053338  
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it

FILE



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0067049 - 16/03/2012 - USCITA

6  
ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
NUORO

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

**Oggetto: Quesiti su procedure rinnovo consiglio camerale ai sensi del decreto ministeriale  
4 agosto 2011, n. 156 -**

Con nota n. 1118 del 1.03.2012 codesta camera di commercio ha trasmesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto.

### 1) Conteggio unità locali

Codesta camera di commercio ha chiesto di conoscere se le unità locali ubicate nella circoscrizione di Nuoro e appartenenti ad un'unica impresa possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta.

Inoltre ha chiesto se le unità locali ubicate nella circoscrizione territoriale di Nuoro, ma appartenenti ad un'impresa avente sede in altra circoscrizione, possano concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale l'impresa risulta regolarmente iscritta.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, "il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."

A tal proposito si richiama l'articolo 1, comma 1, lett. f) dello stesso decreto n. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative".



Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011.

Pertanto l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) al decreto n. 156/2011, anche le unità locali, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione.

## **2) Impresa avente sede legale e unità locali esercitanti attività promiscua**

Codesta camera di commercio, alla luce del disposto dell'articolo 2, comma 5, del decreto n. 156/2011 e di quanto già chiarito dallo scrivente al paragrafo 3.4) della nota n. 217427 del 16.11.2011, ha chiesto di conoscere se, nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, l'organizzazione a cui l'impresa aderisce possa scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.

A tal proposito lo scrivente ritiene corretta l'interpretazione fornita da codesta camera purchè l'organizzazione utilizzi l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella quale le stesse operano e che la stessa sede o unità locale non sia utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione e nel valutare gli altri parametri (occupazione, valore aggiunto, e diritto annuale) gli stessi siano ripartiti fra le unità locali stessi in modo da evitare duplicazioni.

## **3) Divieto di duplicazione e libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'impresa**

Codesta camera di commercio ha chiesto se lo scrivente condivide l'interpretazione in base alla quale è rimessa alla scelta dall'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni. Inoltre, ha chiesto, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal decreto n. 156/2011, se è corretto estendere l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 del decreto 4 agosto 2011, n. 155, definiti per evitare duplicazioni nelle procedure di calcolo per la ripartizione dei seggi, anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011.

cod. 45

C.



In particolare codesta camera si riferisce al caso in cui l'organizzazione intende partecipare all'assegnazione del seggio del settore artigianato e chiede se l'organizzazione possa utilizzare tutte le imprese artigiane che aderiscono ad essa, facendo quindi, prevalere lo status di artigiano rispetto all'appartenenza al settore, purchè ovviamente le stesse imprese non siano utilizzate dalla stessa organizzazione per partecipare all'assegnazione di seggi diversi.

Lo scrivente ritiene condivisibile l'interpretazione fornita da codesta camera di commercio in merito al fatto che all'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni ma ritiene, invece, che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, per garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Questo Ministero, in analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici, ritiene che l'organizzazione potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato.

#### **4) Modalità di presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni/associazioni.**

Codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla trasmissione da parte delle organizzazioni/associazioni della documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 156/2011 tramite Posta Elettronica Certificata.

A tal proposito lo scrivente evidenzia che l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 3, comma 3, del decreto n. 156/2011 prevedono che le organizzazioni/associazioni presentino l'elenco rispettivamente di cui all'allegato B) e D) *“su apposito supporto digitale.....sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata.”*

La trasmissione a mezzo PEC non è quindi prevista, ma è anzi espressamente disposto l'invio o la consegna di un apposito “supporto digitale”.



Peraltro, la previsione che l'elenco sia crittografato ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata è stata introdotta dal decreto n. 156/ 2011 al fine di garantire il massimo livello di protezione dei dati contenuti nell'elenco; tale garanzia verrebbe meno, come, peraltro, fatto osservare anche dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, se le organizzazioni/associazioni utilizzassero la PEC; in tal caso, infatti, non sarebbe possibile considerare, come richiesto da codesta camera, quale supporto digitale il computer che riceve la PEC e sarebbe necessario salvare i files ricevuti, crittografati, su un apposito supporto digitale, aprendo gli stessi anche in assenza di specifiche esigenze di verifica.

La documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, unitamente agli elenchi allegati B) e D), dovrà, pertanto, pervenire alla camera di commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata a mano.

In relazione alla data di ricezione della documentazione si richiama l'attenzione su quanto già espresso in merito al punto 3:2) della nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011.

**5) Presentazione elenchi associati in allegato allo schema di dichiarazione di cui all'allegato B) e all'allegato D) al dm n. 156/2011 anziché nel corpo della dichiarazione**

Codesta camera di commercio ha chiesto se gli elenchi di cui agli allegati B) e D) possono essere presentati come allegati alle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà purchè firmati digitalmente e su apposito supporto digitale.

L'articolo 2, comma 5 e l'articolo 3, comma 3 prevedono la presentazione degli elenchi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dal legale rappresentante e redatti secondo gli schemi di cui agli allegati B) e D).

Gli elenchi degli associati devono, pertanto, essere dichiarati dal legale rappresentante nelle forme previste dagli allegati B) e D) ed indicano nel dettaglio il numero delle imprese o degli iscritti all'organizzazione/associazione già dichiarati ai punti 4) degli stessi allegati B) e D), mentre la soluzione proposta da codesta camera, oltre a non corrispondere al dettato normativo, renderebbe difficile garantire in ogni fase del procedimento la dimostrazione della corrispondenza della predetta dichiarazione all'elenco cui la stessa si riferisce.

Tali elenchi saranno conservati dalla camera di commercio ed aperti, in relazione ad apposite esigenze di verifiche, con le modalità indicate nell'articolo 7 del decreto n. 156/2011.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0178165 - 31/10/2013 - USCITA

7  
ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
PERUGIA  
per conoscenza  
ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

**Oggetto: Avvio procedure rinnovo Consiglio camerale – data pubblicazione avviso  
richiesta di parere**

Con nota n. 24152 del 18.10.2013 codesta camera ha rappresentato che il proprio organo consiliare attualmente in carica si è insediato al 25 giugno 2009 e, pertanto, andrà a scadenza il 25 giugno 2014.

L'articolo 2 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 dispone che la pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di rinnovo deve essere pubblicato centottanta giorni prima della scadenza del consiglio e tale termine per la camera di commercio di Perugia andrà a cadere il 27 dicembre 2013 giorno in cui le attività della camera saranno sospese in quanto, per ragioni di economicità la sede camerale verrà chiusa e il personale coattivamente collocato in ferie.

Per tale motivo codesta camera chiede se sia più opportuno anticipare la pubblicazione dell'avviso al 24 dicembre 2013 ovvero posticiparla al 30 dicembre 2013.

In proposito questo Ministero ritiene che pur non essendo il 27 dicembre 2013 un giorno festivo, stante la decisione di chiusura degli uffici autonomamente assunta da codesta camera e alla luce del disposto dell'articolo 155 c.p.c., sia più corretto rinviare la pubblicazione dell'avviso al primo giorno successivo non festivo e cioè al 30 dicembre 2013.

L'individuazione di tale termine, peraltro, non comporta alcun effetto nei confronti dei soggetti privati interessati relativamente ai termini della procedura in quanto tali termini sono stabiliti con riferimento all'effettiva data di pubblicazione dell'avviso, ferma restando la data di scadenza del Consiglio ed i termini di proroga e prorogatio delle sue funzioni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

PEC



INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE  
PER L'ECONOMIA DELLA PROVINCIA  
(D.M. 155/11)

Questa Camera vorrebbe confermare - anche per il mandato 2012-2017, come per il passato - la PESCA quale settore di rilevanza particolare. A tal fine:

1. è necessario, per la validazione dei dati da parte di codesto Ministero, estrapolare i parametri riferiti alla PESCA (n. di imprese, diritto annuale, valore aggiunto e indice di occupazione) dal settore AGRICOLTURA?

se SI

2. a tali parametri si aggiungono anche i parametri (n. di imprese, diritto annuale, valore aggiunto e indice di occupazione) riferiti alla PESCA estrapolati dall'artigianato e dalla cooperazione? 8

3. i dati riferiti ad ALTRI SETTORI devono essere annullati? L

In merito al primo quesito si conferma che, ai fini della verifica della coerenza e completezza complessiva dei dati economici in sede di conferenza di servizi, i dati forniti dalla Camera devono riguardare esclusivamente quelli relativi ai parametri (numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e diritto annuale) richiesti per i settori espressamente indicati nell'allegato A dal decreto 4 agosto 2011, n.155.

Poiché la pesca risulta compresa nel settore dell'agricoltura, e tenuto conto che la raccolta dei dati da sottoporre alla conferenza di servizi deve essere effettuata in applicazione della classificazione ATECO 2007, all'atto della validazione devono essere considerati esclusivamente i settori individuati all'articolo 2, comma 1 del decreto n.155/2011.

In considerazione di quanto precede i quesiti indicati ai punti 2 e 3 si riterrebbero superati.

Si ritiene, comunque, necessario evidenziare che lo statuto deve determinare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 580/1993 il numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore sulla base della metodologia di calcolo e, comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli ivi stabiliti (almeno metà dei consiglieri attribuiti ai quattro settori "principali" ed autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa), può discostarsi dal risultato di tale calcolo fino ad una unità in più o in meno. Può inoltre prevedere per i settori per cui tale eventualità è prevista, soglie minime di accesso e/o accorpamento della rappresentanza e può individuare settori di rilevante interesse sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5, comma 3, dal regolamento. A questo riguardo si ritiene che per la determinazione dei consiglieri nel caso di accorpamento della rappresentanza di più settori ovvero di individuazione di settori di rilevante interesse, con conseguente scorporo dai settori di originaria appartenenza, i calcoli ed il successivo esercizio delle facoltà di discostarsi dal loro esito debbano essere effettuati a partire dai dati autonomamente rielaborati tenendo conto di tali accorpamenti e scorpori rispetto agli originari dati pubblicati dal Ministero.



Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0055125 - 03/04/2013 - USCITA

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
COSENZA

**OGGETTO: Rinnovo Consiglio camerale – quesiti sulle imprese artigiane e cooperative e sull'apparentamento.**

Si fa riferimento alla nota n. 13278 del 21.03.2013 con la quale codesta camera, ha rappresentato alcuni quesiti inerenti alla procedura di rinnovo del consiglio camerale.

In particolare codesta Camera di commercio ha chiesto di conoscere se, alla luce del disposto dell'articolo 4 del D.M. n. 155/2011, primo comma lettere a) e b) e di quanto chiarito da questo Ministero con la nota n. 67049 del 16.03.2012, fossero corrette le seguenti interpretazioni:

1) se un'impresa artigiana, avente codice ATECO, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere nel settore artigianato;

2) se un'impresa cooperativa, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere alla rappresentanza autonoma delle cooperative;

3) se un'impresa artigiana cooperativa, avente codice ATECO, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere nel settore artigianato o della cooperazione ovvero se non si possa scegliere e sia obbligatorio far concorrere l'impresa solo nel settore delle cooperative;

4) se un'impresa artigiana cooperativa monoattività debba essere utilizzata solo per concorrere al settore cooperative ovvero solo per l'artigianato.

In merito ai primi due quesiti questo Ministero ritiene che l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, ove appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori. Anche nel caso della autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente tutte le imprese cooperative, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

In merito ai quesiti formulati ai punti 3) e 4), premesso che non è chiaro che cosa intenda codesta Camera per "monoattività", questo Ministero ritiene che (nei casi in cui l'impresa non possa essere utilizzata per i settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e



spedizioni, turismo) sia rimessa all'organizzazione la scelta di utilizzare l'impresa artigiana cooperativa per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o per l'autonoma rappresentanza delle cooperative, purchè ovviamente non vengano effettuate duplicazioni e quindi non venga utilizzata la stessa impresa per concorrere ai due seggi contemporaneamente.

Diversa naturalmente è l'ipotesi in cui tali imprese siano iscritte a più associazioni, caso in cui la duplicazione di rappresentanza è invece ammessa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo vigente della legge n. 580/1993.

Da ultimo codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla seguente problematica: nel caso di apparentamento nella busta presentata da una organizzazione apparentata manca l'allegato E), regolarmente firmato dalla stessa e presentato nelle buste delle altre organizzazioni apparentate; in tal caso codesta Camera chiede se sia corretto escludere l'organizzazione o chiedere la regolarizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011.

In proposito questo Ministero ritiene che sia chiara l'intenzione dell'organizzazione di partecipare all'apparentamento, avendo firmato l'allegato E), che è stato peraltro, allegato dalle altre organizzazioni apparentate; quindi ritiene corretto chiedere la regolarizzazione della documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0139456 - 22/08/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
RAGUSA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

**OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale - Quesito in materia di apparentamento.**

Si fa riferimento alla nota n. 30130 del 19.08.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta camera ha rappresentato che è stata presentata, nei termini, la documentazione da parte delle associazioni di categoria per la partecipazione al procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

In particolare, le locali associazioni PMI Ragusa, Confcommercio, Confagricoltura, Confcooperative, Lega cooperative Ragusa e Un.I.Coop hanno presentato la prescritta documentazione ai fini della partecipazione all'assegnazione del seggio della cooperazione; in merito al medesimo seggio della cooperazione sono state presentate due dichiarazioni di apparentamento (all. E al d.m. 4.08.2011, n. 156) entrambe firmate, oltre che da altre diverse fra le predette associazioni, dalla stessa associazione di categoria, precisamente Lega Cooperative Ragusa. 10

Codesta camera ritiene che la contestuale sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Lega Cooperative Ragusa delle due dichiarazioni di apparentamento comporti l'impossibilità di considerare validamente espresse le due dichiarazioni stesse, attesa la palese contraddittorietà non sanabile delle due diverse volontà espresse nei due documenti dalla medesima associazione.

A parere di codesta camera sussistono le condizioni affinché venga adottato un provvedimento di irricevibilità delle due dichiarazioni di apparentamento, da notificare a tutti i firmatari delle due dichiarazioni al fine di consentire la ripresentazione delle domande da parte delle organizzazioni ognuna in modo disgiunto.

In proposito questo Ministero condivide il parere di codesta camera in merito all'impossibilità di considerare validamente espressa la volontà della stessa organizzazione di partecipare a due diversi apparentamenti con riferimento allo stesso seggio; relativamente alla impossibilità di sanare la contraddizione insita nella volontà di firmare le due dichiarazioni, questo Ministero, in ottica di salvaguardia per quanto possibile della maggiore rappresentatività derivante



dall'apparentamento e di salvaguardia del conseguente interesse degli altri firmatari della dichiarazione di apparentamento che non hanno apparentemente responsabilità di tale contraddizione, ritiene invece che l'irregolarità in questione possa essere sanata consentendo all'organizzazione firmataria di ambedue le dichiarazioni di rinunciare alla partecipazione a uno dei due apparentamenti, ovvero, in assenza di tale opzione, estromettendola d'ufficio da entrambi gli apparentamenti, salva la residua possibilità di accoglierne tardivamente la partecipazione al procedimento come singola organizzazione.

Tale soluzione, a seguito della conferma della volontà degli altri firmatari dell'apparentamento al quale la stessa ha rinunciato o della conferma da parte dei firmatari di entrambi gli apparentamenti in caso di estromissione da entrambi di tale organizzazione la cui adesione è irregolare, comporterebbe la possibilità di considerare l'apparentamento (o gli apparentamenti) per la sua (loro) rappresentatività residua, mentre l'organizzazione in questione, ove rinunci ad entrambi gli apparentamenti, potrebbe concorrere singolarmente.

A supporto delle predette considerazioni si trasmette una precedente risposta di questo Ministero ad un quesito formulato dalla Regione Veneto su analoga questione in cui, fatte salve le specificità di quel particolare caso, è stato fra l'altro motivatamente evidenziato che l'articolo 6 del DM 4 agosto 2011, n. 156, concernente lo scioglimento degli apparentamenti, da un lato, è direttamente applicabile solo alla diversa fase del procedimento di competenza dell'autorità regionale e, dall'altro, che la sua applicazione analogica nelle fasi anteriori del procedimento va esclusa nella parte in cui a tale disposizione può essere attribuito in negativo un valore sanzionatorio dell'irregolarità, ma può costituire, con particolare riferimento al comma 4 dell'articolo 6, un indicatore della complessiva volontà delle norme in questione di salvaguardare il più possibile in positivo la valutazione della rappresentatività residua dell'apparentamento e anche della rappresentatività della singola organizzazione rinunciataria o estromessa.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA REGIONE PIEMONTE  
VIA A. PISANO, 6  
10152 TORINO



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0198348 - 12/06/2013 - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

**Oggetto: Decreto 4 agosto 2011, n. 156- Rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio- richiesta parere**

Con nota n. 5930/DB1603 del 7.05.2013 codesta Regione ha trasmesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto e relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione della Giunta delle camere di commercio.

In particolare, nella nota sopra richiamata sono stati presentati i seguenti quesiti:

**1) Libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'impresa. Verifiche degli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali per quanto concerne codice ATECO e qualifica artigiana o cooperativa.**

Codesta Regione ha richiamato il parere di questo Ministero, espresso con la nota n. 6709 del 16.03.2012 alla camera di commercio di Nuoro, in merito alla necessità che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, al fine di garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Conseguentemente questo Ministero, in analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici, ha ritenuto che l'organizzazione imprenditoriale potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato.



Codesta Regione ha predisposto uno schema nel quale ha indicato la corrispondenza dei codici Ateco con i relativi settori; schema che appare in linea con l'interpretazione sopra esposta.

Infine codesta Regione ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alla necessità che la camera di commercio effettui le seguenti verifiche:

- a) della corrispondenza del codice ATECO di ogni singola impresa con il settore di riferimento per cui l'organizzazione dichiarante concorre;
- b) per i settori agricoltura, industria, commercio, che le imprese dichiarate non siano artigiane e cooperative;
- c) che le imprese siano artigiane ai fini dell'assegnazione della rappresentanza del settore dell'artigianato;
- d) che le imprese siano cooperative ai fini dell'assegnazione della rappresentanza della cooperazione.

A seguito di tali verifiche e nel caso di irregolarità riscontrate codesta Regione chiede di conoscere quali provvedimenti la camera deve adottare e precisamente se, nel caso a), deve essere la camera di commercio a rettificare l'eventuale codice ATECO non corrispondente al settore per il quale l'organizzazione intende concorrere e se nei casi restanti deve essere la camera di commercio a rettificare il dato complessivo eliminando le imprese che non rispondono ai requisiti necessari o comunque deve essere data comunicazione alle organizzazioni richiedendo la trasmissione di un nuovo elenco.

Questo Ministero ritiene necessario evidenziare che possono essere incluse negli elenchi da parte delle organizzazioni di categorie tutte le imprese, iscritte al registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011 e devono operare nel settore relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua. E' rimessa all'organizzazione la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.

Gli elenchi delle imprese sono redatti secondo lo schema ai cui all'allegato B al D.M. n. 156/2011 e sono presentati, a norma del comma 4 dell'articolo 2 dello stesso decreto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

Questo Ministero ritiene necessario evidenziare che, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto le camere di commercio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 47.

Per la camera di commercio è possibile, se lo ritiene opportuno, effettuare tali controlli attraverso il metodo di riscontro di tipo statistico e quindi individuando un campione statisticamente significativo sul quale effettuare i controlli; la rilevazione di discordanze che rendano il campione non più significativo renderà necessario ampliare lo stesso fino, se ne sussistono i presupposti, ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.



Premesso quanto sopra questo Ministero evidenzia che le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, effettua, attraverso l'attuale procedura informatica, il controllo sugli elenchi presentati dalle organizzazioni, al fine di verificare la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere e completando gli elenchi stessi del dato del diritto annuale versato dalle imprese.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione della imprese nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare ecc.) dovranno comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. La camera di commercio comunicherà, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle per quali non è stato possibile la regolarizzazione, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

## 2) Divieto di duplicazioni

Codesta Regione ha chiesto, infine, se nel caso in cui l'organizzazione concorra per diversi settori, la camera di commercio deve effettuare un controllo incrociato sugli elenchi trasmessi dalla organizzazione al fine di verificare la presenza di duplicazioni delle imprese dichiarate e se tale controllo deve essere effettuato a campione o sulla totalità degli elenchi.

In proposito si evidenzia che l'organizzazione di categoria non può utilizzare la medesima impresa associata che svolge attività promiscua per la partecipazione all'assegnazione di diversi seggi ma può scegliere l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purché quest'ultima operi in quel settore.

Premesso quanto sopra si ritiene necessario rappresentare che la procedura informatica rileva alla camera di commercio l'eventuale presenza di medesime imprese all'interno degli elenchi; la camera di commercio può quindi, verificare se tale impresa è stata utilizzata in modo corretto da parte delle organizzazioni e quindi escludere l'utilizzo della stessa impresa da parte della medesima organizzazione per la partecipazione a diversi settori. Come noto, invece, è possibile che diverse organizzazioni utilizzino la medesima impresa per la partecipazione all'assegnazione dei seggi camerali, purché l'impresa risulti regolarmente iscritta a tutte le organizzazioni e abbia pagato almeno una quota annuale di adesione nell'ultimo biennio a tutte le organizzazioni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

→ ALLA REGIONE PIEMONTE  
VIA A. PISANO, 6  
10152 TORINO

per conoscenza

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0056939 - 05/03/2012 - USCITA

ALLE REGIONI  
LORO SEDI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

Oggetto: **Decreto 4 agosto 2011, n. 156- Rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio- richiesta parere**

Con nota n. 1709/DB1603 del 7.02.2012 codesta Regione ha trasmesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto e relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione della Giunta delle camere di commercio.

In particolare, nella nota sopra richiamata sono stati presentati i seguenti quesiti:

**1) Verifiche degli elenchi trasmessi dalle organizzazioni di categoria**

A seguito dei controlli, effettuati da parte della camera di commercio sugli elenchi delle imprese associate presentati dalle organizzazioni di categoria, necessari sia al fine di verificare l'iscrizione al registro delle imprese delle stesse imprese sia per completare gli stessi elenchi con i dati del diritto annuale versato dalle singole imprese, codesta Regione ha rappresentato che, da informazioni assunte in merito alle procedure adottate a tale scopo, non verrebbero evidenziate le imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese.

In particolare, l'elaborazione comprenderebbe tutte le posizioni trasmesse dall'Associazione e il campo "diritto annuale" risulterebbe vuoto sia nel caso di imprese che non trovano riscontro nel registro delle imprese, sia nel caso di imprese che non hanno effettuato il versamento, non consentendo, quindi, di differenziare le diverse situazioni.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338  
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it



Codesta Regione ha, quindi, evidenziato la necessità che siano differenziate le posizioni delle imprese in esame al fine di consentire l'esclusione dal calcolo della rappresentatività solo per le imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese e non già per quelle che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale.

Questo Ministero, premesso che già l'attuale procedura informatica consente di distinguere i casi, in quanto il campo relativo al diritto annuale risulta vuoto solo nel caso di imprese non iscritte (invece che, eventualmente, con valore zero), condivide la correttezza dell'ipotesi di non escludere dal calcolo di rappresentatività le imprese che, risultando regolarmente iscritte al registro delle imprese, non hanno però effettuato il versamento del diritto annuale; in tale ultimo caso, come evidenziato nella nota n. 217427 del 16.11.2011, il versamento a zero avrà rilievo solo ai fini della ponderazione del parametro "diritto annuale".

Quanto invece alle imprese che, incluse negli elenchi degli associati, non risultino iscritte al registro delle imprese, si evidenzia che la camera di commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.m. n. 156/2011, è tenuta a trasmettere al Presidente della giunta regionale *"i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore."*

Pertanto la camera di commercio, nel provvedere alla verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione alle medesime dei dati per il calcolo del parametro "diritto annuale", ove riscontri imprese che, utilizzando i dati comunicati, non risultano iscritte o non sono comunque individuabili nel registro delle imprese, avrà cura di comunicare alla organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. Tale verifica degli errori materiali contenuti nell'elenco degli associati, peraltro, consente indirettamente anche di escludere l'ipotesi teorica che la comunicazione di dati errati sia stata invece effettuata in mala fede e costituisca una falsa dichiarazione.

La camera di commercio comunicherà, quindi alla Regione, per quanto concerne l'aspetto trattato, il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle che non risultano iscritte al registro delle imprese, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

## **2) Nomina dei componenti del Consiglio: quota delle pari opportunità**

Il comma 6 dell'articolo 10 del dm n. 156/2011 prevede che *"... le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri."*



a) codesta Regione ritiene che la quota relativa alle pari opportunità debba essere calcolata tenendo conto del totale delle designazioni che l'organizzazione, in proprio o in appaltamento, deve effettuare, considerando quindi tutti i settori nei quali la stessa risulta designataria e chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito all'interpretazione fornita.

b) chiede, inoltre, di conoscere come debba essere garantita la rappresentanza di almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso e, quindi, come devono essere valutati i risultati in termini decimali, se cioè devono essere effettuati arrotondamenti per eccesso o per difetto; la Regione ipotizza, in mancanza di esplicite disposizioni previste nello statuto, di estendere per analogia il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore già previsto per la determinazione del numero di componenti al Giunta camerale.

c) da ultimo codesta Regione chiede se, in caso di sostituzioni dei consiglieri, al fine di garantire sempre la rappresentanza delle pari opportunità, sia necessario precisare il genere del soggetto da sostituire.

In merito alla lettera a) lo scrivente ritiene che, considerato il tenore letterale della norma ed il suo contesto, il riferimento al numero delle designazioni "complessive" deve intendersi al caso dell'appaltamento, in cui più associazioni devono fornire "complessivamente" un numero di designazioni pari o superiore a tre, e non invece al caso in cui una stessa associazione debba fornire più designazioni per diversi settori. La quota riservata al genere minoritario deve essere pertanto calcolata con riferimento a ciascun singolo settore per il quale la stessa organizzazione ovvero un appaltamento di più organizzazioni è chiamata a fornire le proprie designazioni. Nulla vieta che l'opportunità di tener conto anche della flessibilità consentita dalla circostanza di dover effettuare più designazioni in più settori sia autonomamente utilizzata dall'organizzazione interessata per favorire il conseguimento di una maggior garanzia di pari opportunità, né che tali apprezzabili autonome buone pratiche siano in qualche modo raccomandate anche dalla Regione, ma naturalmente la designazione effettuata in contrasto solo con tale opportunità dovrà essere comunque accolta.

Per quanto concerne la lettera b), si evidenzia, incidentalmente, che il criterio, a suo tempo previsto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dell'arrotondamento all'unità superiore per la determinazione del numero di componenti al Giunta camerale è da ritenersi abrogato, per contrasto prima con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi anche con quelle di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, come peraltro ribadito nella nota n. 217427 del 16.11.2011.

Nel merito del quesito posto questo Ministero ritiene, al contrario, che l'espressione letterale utilizzata nel disposto del comma 6 dell'articolo 10 del dm n.156/2011 ("... almeno un terzo...") faccia esplicito riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, non essendo, in caso contrario, garantita la presenza di "almeno" un terzo di genere diverso.



Quanto al quesito di cui alla **lettera c)** questo Ministero ritiene che l'applicazione del criterio delle pari opportunità al momento della costituzione del Consiglio non possa essere vanificato dalle successive sostituzioni di singoli componenti, con la conseguenza che l'organizzazione che per numero di designazioni effettuate in sede di costituzione del Consiglio è stata obbligata al rispetto di tale criterio di genere, deve tener conto del medesimo vincolo anche in occasione delle sostituzioni successive di singoli componenti.

In altre parole tale organizzazione dovrà necessariamente designare un nuovo componente dello stesso genere di quello originariamente designato in tutti i casi in cui tale designazione risulta vincolata dall'esigenza di continuare a garantire l'equilibrio di genere nei termini in cui risultava vincolata la relativa designazione complessiva al momento di costituzione del consiglio.

Nulla vieta invece che autonomamente le singole organizzazioni interessate possano utilizzare anche l'occasione delle sostituzioni per realizzare anche al di là degli obblighi minimi un miglior equilibrio di genere della loro complessiva delegazione per il settore e, in tal modo, anche del Consiglio nel suo complesso.

### **3) Requisiti per la nomina e cause ostative in sede di rinnovo degli organi camerati**

L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, indica i requisiti e le cause ostative alla nomina dei consiglieri camerati e, ai sensi dell'articolo 10 del d.m. n. 156/2011, verifica del rispetto di tali disposizioni è competenza della Regione.

Codesta Regione chiede di conoscere se tra i propri compiti può annoverarsi quello di verificare, nel caso di designazione in consiglio di un unico rappresentante per i settori per i quali è prevista la presenza obbligatoria in Giunta (agricoltura, industria, artigianato e commercio), anche il rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 14 della legge n. 580/1993 per i componenti della Giunta stessa.

A tal fine chiede di conoscere se i mandati già effettuati prima del rinnovo degli organi camerati secondo le disposizioni del d.m. n. 156/2011 rilevino ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

A tal proposito questo Ministero evidenzia che compito della Regione, ai fini della nomina dei consigli camerati, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 10 del d.m. n. 156/2010, è quello di verificare i requisiti e le eventuali cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010, ai fini della nomina dei consiglieri camerati.

Il compito della verifica del limite di mandati previsto dall'articolo 14 della legge n. 580/1993 è posto in capo alla camera di commercio al momento della elezione della Giunta.

Tale interpretazione formale e letterale della norma dovrebbe essere tuttavia approfondita, in quanto genera un'evidente contraddizione: la Camera, al momento dell'elezione della giunta, nei casi analoghi a quello segnalato dalla Regione Piemonte, verificati i mandati già effettuati dal consigliere ai fini rispetto del limite di cui all'articolo 14 sopra richiamato, si troverebbe infatti nell'imbarazzante situazione di non considerare valida la



sua nomina in rappresentanza del settore e, non potendolo sostituire legittimamente in altro modo, di dover violare la regola di composizione della giunta, ovvero di rispettare tale regola di composizione e violare invece quella che prescrive il requisito in questione.

Peraltro, a tal proposito, si ritiene necessario evidenziare che la questione al momento non si pone in quanto l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che "*Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.*"

L'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione, infatti, come emersa anche in occasione di incontri e convegni, fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati successivamente al termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.

#### **4) Procedure e cause ostative in sede di sostituzione dei singoli componenti del Consiglio**

La Regione Piemonte ha chiesto di conoscere se, in caso di sostituzione di componenti del Consiglio in corso di mandato, debba essere applicato l'articolo 11 del d.m. n. 156/2011, richiamando e verificando le cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

Questo Ministero ritiene che le sostituzioni dei componenti di consigli camerali, in corso di mandato, debba essere effettuata tenendo conto della normativa vigente al momento dell'emanazione dell'atto di nomina e quindi tenendo conto delle procedure e termini previste dall'articolo 11 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

Resta inteso che trovano applicazione anche i nuovi principi contenuti nel decreto legislativo n. 23/2010 e precisamente il potere sostitutivo posto in capo alla Regione nel caso di mancata designazione da parte delle associazioni, il rispetto del principio delle pari opportunità e non da ultimo i requisiti e le cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

SE



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

→ ALLA REGIONE PIEMONTE  
VIA A. PISANO, 6  
10152 TORINO

per conoscenza

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0122689 - 25/05/2012 - USCITA

ALLE REGIONI  
LORO SEDI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

### Oggetto: Richiesta parere assegnazione seggio piccole imprese

Con mail del 23 maggio 2012 codesta Regione ha chiesto di conoscere se è confermato l'orientamento espresso da questo Ministero con la circolare n. 3536/C del 24.12.2001 in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa nel caso di unico seggio attribuito ad un determinato settore.

Lo scrivente ritiene, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto e riconfermando l'orientamento già espresso al punto 3) della sopra citata circolare, che "nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese."

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0042781 - 13/03/2013 - USCITA

ALLA REGIONE TOSCANA  
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA  
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E  
TERZIARIO  
SETTORE DISCIPLINA E POLITICHE DI SVILUPPO E DI  
PROMOZIONE DEL TURISMO  
VIA NOVOLI, 26  
50127 FIRENZE

**OGGETTO: Procedimento di costituzione dei consigli camerali- Assenza di candidature -  
Richiesta parere.**

Si fa riferimento alla nota n. 38995 dell'8 febbraio 2013 con la quale codesta Regione ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla seguente problematica evidenziatasi nell'ambito del procedimento di rinnovo del consiglio della camera di commercio di Pisa.

Codesta Regione ha rappresentato di aver provveduto all'individuazione delle organizzazioni di categoria e alla determinazione dell'associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti legittimate a designare i componenti il consiglio nei settori di rispettiva competenza; codesta Regione non ha potuto, però, procedere alla determinazione dell'organizzazione sindacale cui spetta la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori a causa della mancata presentazione di candidature da parte di alcuna organizzazione sindacale.

In proposito codesta Regione ha deciso di rinviare tale determinazione ad un successivo provvedimento ed ha ipotizzato, in merito, due soluzioni:

1) procedere anche in tal caso alla nomina del membro consiliare in via autoritativa da parte del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge 29.12.1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, pur se la fattispecie evidenziata non è espressamente prevista;

2) dare avvio ad una procedura, gestita direttamente dal Presidente della Giunta Regionale, che riproducendo le fasi procedurali del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, riapra i termini per la presentazione delle candidature all'assegnazione del seggio prevedendo, nel caso in cui tale procedura vada nuovamente deserta, di procedere alla nomina in via autoritativa.

In proposito questo Ministero ritiene che il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 stabilisce un principio di carattere generale trovando, pertanto, applicazione non solo ai casi espressamente previsti dal comma stesso ma in una qualsiasi fase della procedura.

Pertanto, lo scrivente ritiene possibile, anche al caso prospettato da codesta Regione, la possibilità di nomina via autoritativa da parte del Presidente della Giunta Regionale; appare



però opportuno che codesta Regione utilizzi tale potere dopo aver consentito nuovamente alle organizzazioni in questione di poter far valere la propria rappresentatività.

Pertanto, a parere dello scrivente, è necessario che codesta Regione richieda alla camera di commercio di Pisa, titolare ai sensi del D.M. n. 156/2011 di questa parte della procedura, di avviare una nuova procedura, gestita secondo le fasi procedurali del decreto stesso, che consenta alle organizzazioni interessate di presentare eventualmente le proprie candidature entro un termine ritenuto congruo e prevedendo, nel caso in cui tale procedura vada nuovamente deserta, di procedere alla nomina in via autoritativa, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge 29.12.1993, n. 580 e ss.ii. mm

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PLC  
A

978432



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0046953 - 20/03/2013 - USCITA

ALLA REGIONE VENETO  
DIREZIONE COMMERCIO  
FONDAMENTA S. LUCIA CANNAREGIO 23  
30121 VENEZIA

**OGGETTO: Procedimento di costituzione dei consigli camerali- Richiesta parere.**

Si fa riferimento alla nota n. 114352 del 14.03.2013 con la quale codesta Regione ha chiesto il parere dello scrivente in merito alle seguenti problematiche evidenziatesi nell'ambito del procedimento di rinnovo di un consiglio camerale.

1) Codesta Regione ha rappresentato che un'organizzazione imprenditoriale che concorre in apparentamento all'assegnazione dei seggi ha rinunciato, a seguito di una richiesta di regolarizzazione da parte dell'ente camerale, alla partecipazione al procedimento di rinnovo del consiglio; in tal caso codesta Regione chiede:

1.a) se tale fattispecie rientra nei casi disciplinati dall'articolo 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156;

1.b) ovvero se, a seguito di tale rinuncia ricorrono eventuali altre e diverse cause di scioglimento dell'apparentamento e quindi le rimanenti organizzazioni sono considerate singolarmente del procedimento di assegnazione dei seggi;

1.c) ovvero se l'apparentamento originario, ridotto dell'organizzazione rinunciataria, può continuare ad essere considerato ai fini del procedimento di assegnazione dei seggi.

2) Codesta Regione ha, altresì, rappresentato che un'organizzazione imprenditoriale è stata esclusa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, con provvedimento adottato dalla camera di commercio per mancata regolarizzazione della documentazione; in tal caso codesta Regione chiede:

2.a) se tale esclusione porta allo scioglimento dell'apparentamento, e quindi le restanti organizzazioni sono considerate singolarmente nel procedimento di assegnazione dei seggi;

2.b) ovvero se l'apparentamento originario, ridotto dell'organizzazione rinunciataria, può continuare ad essere considerato ai fini del procedimento di assegnazione dei seggi.

In proposito questo Ministero ritiene che l'articolo 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 disciplina i casi di scioglimento dell'apparentamento nella fase in cui le organizzazioni di categoria devono esprimere la propria volontà in merito alle designazioni richieste, e, pertanto, sia applicabile in una fase del procedimento nella quale sia stato già valutato, da parte della regione competente, il grado di rappresentatività delle stesse, sulla base dei dati fatti pervenire dalla camera di commercio, e sono, quindi, già state individuate le organizzazioni alle quali spetta designare i componenti in consiglio.



Peraltro, ove si volesse procedere ad un'applicazione analogica dei principi desumibili da tale disposizione a fasi diverse del procedimento, occorre considerare preliminarmente che tale applicazione analogica deve ritenersi esclusa, secondo i principi generali dell'interpretazione delle norme (articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari del codice civile), e, quindi, non può essere utilizzata, nella parte in cui a tale disposizione può essere attribuito un valore in senso lato sanzionatorio della constatata successiva inaffidabilità dell'intenzione di apparentamento espressa in fase di costituzione dello stesso. Deve inoltre tenersi conto che per il resto la stessa norma tende a contemperare la salvaguardia della rappresentatività residua dell'apparentamento con la salvaguardia della valutazione della rappresentatività delle singole organizzazioni che, uscendo dall'apparentamento o per effetto del suo scioglimento, continuano comunque a partecipare al relativo procedimento.

Il comma 4 dell'articolo 6, in particolare, in un'ottica di tutela dello stesso apparentamento, prevede che tale istituto sia considerato nella sua rappresentatività residua nel caso in cui le scelte di rinuncia, agli effetti del medesimo apparentamento in fase di designazioni, siano riferibili ad organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento; anche tale comma fa riferimento ad un calcolo della rappresentatività delle organizzazioni effettuato sulla base dei dati definitivi forniti dalla camera di commercio.

Pertanto, si ritiene che, nei due casi prospettati da codesta Regione, rinuncia ed esclusione dalla partecipazione al procedimento di rinnovo, la rappresentatività delle organizzazioni interessate non può che essere considerata pari a zero (sia ai fini della valutazione della rappresentatività residua dell'apparentamento sia ai fini della rappresentatività delle stesse organizzazioni interessate), atteso che solo nella fase successiva del procedimento è possibile calcolare la stessa sulla base dei dati verificati da parte della camera di commercio e che non può riconoscersi, invece, alcuna validità, né in positivo né in negativo, a dichiarazioni di rappresentatività espressamente ritirate o comunque già escluse in quanto non ritenute valide.

Premesso quanto sopra esposto si ritiene, quindi, che l'apparentamento o gli apparentamenti in questione non possano essere sanzionati con lo scioglimento e debbano essere valutati nella loro rappresentatività residua ai fini dell'assegnazione dei seggi.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0063405 - 16/04/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA

UDINE

**OGGETTO: Richiesta di parere.**

Si fa riferimento alla richiesta di parere ricevuta per mail il data 15 aprile 2013 con la quale codesta camera ha posto la seguente questione.

Codesta camera ha evidenziato di aver avviato la procedura di ricostituzione del consiglio camerale con scadenza di termine per la presentazione dei dati da parte delle organizzazioni interessate il 22 aprile c.a.

Un'organizzazione ha sottoscritto lo statuto nel mese di agosto 2009 e solo nel mese di agosto 2010, al fine di costituire il CAT, ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale n. 29/2009, ha richiesto il codice fiscale all'Agenzia delle entrate e conseguentemente ha registrato l'atto costitutivo. Questa organizzazione chiede di conoscere, al fine di decidere se partecipare o meno alla procedura di costituzione del consiglio, quale sia la "prova documentale necessaria per comprovare l'operatività di un'organizzazione da almeno tre anni nel territorio provinciale", elemento necessario ai fini della partecipazione alla procedura in esame ai sensi del d.m. 4 agosto 2011, n. 156.

Questo Ministero ritiene necessario chiarire che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. d) del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 le organizzazioni devono presentare un'attestazione, sotto la propria responsabilità, che operano nel territorio della circoscrizione territoriale da almeno tre anni oppure la propria rappresentatività nel CNEL.

La propria operatività deve essere dimostrata attraverso prove documentali di servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale, quindi l'organizzazione in esame deve dimostrare, a parere di questo Ministero, di aver svolto la propria attività, di aver reso servizi ai propri associati da almeno tre anni, quindi prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio ecc. indipendentemente dalla registrazione dell'atto costitutivo. Nel caso in cui tale organizzazione avesse iniziato la propria attività solo nell'agosto 2010, a seguito della costituzione del CAT, non ricorrebbe, infatti, il requisito previsto dalla norma.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338  
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it

16



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0021571 - 09/02/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
VICENZA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

## OGGETTO: Quesito sulla rappresentanza delle piccole imprese agricole.

Si fa riferimento alla nota n. 4669 del 22.01.2013 con la quale codesta camera, in relazione all'esigenza di adottare la modifica statutaria di assegnazione del numero dei consiglieri ai diversi settori, ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla rappresentanza delle piccole imprese; in particolare codesta camera chiede "se è corretta la soluzione dell'arrotondamento matematico che assegna un seggio all'«Agricoltura» e uno ad "Altri settori" oppure, se per effetto della previsione di cui all'articolo 10 comma 5 della legge 580/1993 ss.mm.ii, (assicurare la rappresentanza autonoma per le piccole imprese), è corretto assegnare due seggi all'Agricoltura (uno dei quali in rappresentanza delle piccole imprese) e zero seggi ad "Altri settori".

In proposito, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto, questo Ministero in primo luogo non può che ribadire quanto già espresso con circolare n. 3536/C del 24.12.2001 e confermato anche in risposta ad altre analoghe richieste: la rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi in rappresentanza in un determinato settore, dando la precedenza alle piccole imprese; alle piccole imprese compete l'attribuzione dell'autonoma rappresentanza in relazione al proprio peso socio-economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo statuto al settore di riferimento.

Si deve, infine, evidenziare che le motivazioni di un eventuale scostamento in più o in meno rispetto al numero risultante dall'arrotondamento matematico al quale intende ricorrere codesta Camera, deve trovare la sua giustificazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del DM n. 155/2011, nelle "specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale" oltre che nel peso economico che i settori in esame ricoprono all'interno del tessuto economico provinciale e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nelle eventuali ulteriori determinazioni ivi previste relativamente alla fissazione di soglie minime di accesso inferiori all'unità e/o accorpamento di settori, e non può essere invece legato, per le motivazioni sopra esposte, alla volontà di assegnare un seggio a sé stante alle piccole imprese.


IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338  
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale



ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
VICENZA

### Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0256479 - 28/12/2011 - USCITA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152  
00184 ROMA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

**OGGETTO: Richiesta di parere: sostituzione del membro di Giunta camerale - Ambito di applicazione dell'articolo 3 dello Statuto delle imprese.**

Si fa seguito alle richieste di parere pervenute a questo Ministero da parte sia di codesta Camera (prot. n. 1044001 del 14.12.2011) che di codesta Associazione (prot. n. 1308 del 15.12.2011) in merito alla sostituzione di un membro dimissionario della Giunta camerale, alla luce del disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

La Giunta della Camera di commercio di Vicenza è stata eletta il 20 ottobre 2008 con 10 componenti più il Presidente; a seguito delle dimissioni di un rappresentante del settore artigianato nel Consiglio, componente anche della Giunta camerale, è stato nominato con decreto regionale un nuovo componente del Consiglio e si chiede ora a questo Ministero di esprimersi, alla luce della normativa vigente, in merito alla legittimità dell'eventuale sostituzione anche nella Giunta del predetto componente dimissionario, attraverso l'elezione di un nuovo componente che riporterebbe complessivamente a 11 il numero dei componenti della Giunta stessa, in vigore di una norma secondo cui la composizione di tale organo dovrebbe essere pari invece ad un numero massimo di 10 componenti.

In proposito si ritiene necessario ricordare che la Giunta della camera di commercio di Vicenza è stata eletta a suo tempo tenendo conto della composizione all'epoca prevista dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, anche nella novella recata dal decreto legislativo n. 23 del 2010, prevedeva che "la giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo



*quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura".*

Tali disposizioni sono state parzialmente superate, prima, dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha ridotto a cinque i componenti degli organi amministrativi degli enti pubblici, ivi comprese implicitamente le Giunte camerali, e poi dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che, con riferimento alle Camere di commercio, ha disposto che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio"*.

Per completare il quadro normativo nel cui contesto il precetto derivante da tale successione di norme deve essere interpretato, si evidenzia che sia il citato decreto legislativo n. 23/2010, sia il decreto-legge n. 78/2010, prevedono che le innovazioni da essi introdotte nella composizione dei predetti organi amministrativi, pur non essendo differite nella loro entrata in vigore, richiedono tuttavia specifica attuazione attraverso le necessarie conseguenti modifiche statutarie e trovano applicazione in occasione del primo rinnovo ordinario di tali organi.

Alla luce del più recente disposto di tale articolo 3, per le Camere di commercio non trova quindi più applicazione la limitazione numerica fissa dei componenti dell'organo amministrativo stabilita dal citato dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sostituita dalla indicazione del numero massimo dei componenti della Giunta fissato dalla legge n. 180/2011, e deve ritenersi abrogato, per contrasto con quest'ultima disposizione, sia il numero minimo dei componenti della Giunta previsto dal citato articolo 14, sia la possibilità di arrotondamento all'unità superiore del numero massimo. Invece, non avendo la nuova disposizione regolato interamente *ex novo* la materia, sono da ritenersi pienamente in vigore le previsioni secondo cui il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, ma anche quelle concernenti il contenimento delle spese per il funzionamento di tali organi e quelle secondo cui le innovazioni relative alla composizione ed elezione degli organi si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo e, se necessario, previa conseguente modifica statutaria.

Come già precisato nella nota n. 217427 del 16.11.2011, le nuove disposizioni di cui al citato articolo 3, pertanto, non hanno effetti immediati ed automatici sulle giunte in carica. Dalle nuove norme deriva, invece, un obbligo di modifica dello Statuto per renderlo conforme alla disciplina vigente, ove esso non lo sia già (come avviene, per esempio, quando nello statuto vigente sia previsto un mero rinvio alle norme applicabili o, comunque, un numero di componenti complessivamente inferiore a quello massimo ora previsto).

E' nell'ambito di tale autonomia statutaria che possono opportunamente essere introdotte le eventuali diverse modifiche della composizione degli organi non obbligatorie, ma comunque possibili, nonché le eventuali norme transitorie per anticipare l'applicazione della nuova disciplina o per regolare le più opportune modalità di graduale passaggio dall'una all'altra disciplina o, infine, per consentire, in base al principio del *"tempus regit actum"*, alla Giunta in



carica di completare il proprio mandato con la composizione definita ai sensi dell'originaria formulazione dell'articolo 14 della legge n. 580/1993.

In tal senso, a parere di questa Direzione e con specifico riferimento al quesito posto, appare possibile, e non in contrasto con l'interpretazione sistematica delle norme vigenti, l'ipotizzata eventuale sostituzione di un componente dimissionario di una Giunta legittimamente in carica, benché la stessa, al suo rinnovo, dovrà invece subire una riduzione del numero dei suoi componenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIE



# Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
TORINO

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0039349 - 07/03/2014 - USCITA

**OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.**

Si fa seguito alla nota n. 8451 del 17.02.2014 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato di aver avviato la procedura di ricostituzione del consiglio camerale e che un'organizzazione di categoria ha sollevato la seguente questione in merito alla quale si richiede il parere dello scrivente.

L'organizzazione predetta intende partecipare per l'assegnazione del settore artigianato ed ha richiesto a codesta camera l'elenco degli artigiani iscritti al 31.12.2013 all'albo imprese artigiane. A seguito della consegna di tale elenco l'organizzazione ha riscontrato che un congruo numero di associati non risultano nello stesso; tali imprese svolgono attività nel turismo, trasporti e servizi e soprattutto nel settore ristorazione/turismo e potrebbero essere utilizzate dall'organizzazione in quanto in regola con i versamenti delle quote associative.

Pertanto codesta camera chiede di conoscere come tali imprese possono essere utilizzate dall'organizzazione per concorrere all'assegnazione del settore artigianato.

In proposito lo scrivente rappresenta, in primo luogo, che le organizzazioni possono utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato esclusivamente le imprese artigiane, così come definite dall'articolo 3 della legge 8.08.1985, n. 443 e annote nella sezione speciale del registro delle imprese, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011; tali imprese devono, inoltre, per essere utilizzate per concorrere all'assegnazione del seggio per l'artigianato appartenere solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

L'organizzazione potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

Se, invece, l'impresa opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato, ed in questi casi l'organizzazione può utilizzare le imprese associate anche a prescindere dalla circostanza che siano qualificabili come imprese artigiane ai sensi della citata legge n. 443/1985.

Premesso quanto sopra si ribadisce, pertanto, che l'organizzazione potrà utilizzare, al fine di partecipare all'assegnazione del settore artigianato solo le imprese artigiane individuate ai sensi dei sopra indicati criteri.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338  
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0039517 - 07/03/2014 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO  
I.G.F.  
00187 ROMA

ALLE REGIONI  
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.  
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H  
00100 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO  
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

CONFINDUSTRIA  
V.LE DELL'ASTRONOMIA, 30  
00144 ROMA

CONFAPI  
VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52  
00186 ROMA

ABI  
P.ZZA DEL GESU', 49  
00186 ROMA

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338  
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)



ANIA  
VIA FREZZA, 70  
00186 ROMA

CONFCOMMERCIO  
P.ZZA G.G. BELLI, 2  
00153 ROMA

CONFESERCENTI  
VIA NAZIONALE, 60  
00184 ROMA

CONFARTIGIANATO  
VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 152  
00184 ROMA

C. N. A.  
VIA GUATTANI, 13  
00161 ROMA

CASARTIGIANI  
VIA FLAMINIO PONZIO, 2  
00153 ROMA

CLAAI  
CORSO V. EMANUELE II, 154  
00186 ROMA

CONFAGRICOLTURA  
CORSO V. EMANUELE II, 101  
00100 ROMA

COLDIRETTI  
VIA XXIV MAGGIO, 43  
00187 ROMA

C.I.A.  
VIA FORTUNY, 20  
00196 ROMA

CONFCOOPERATIVE  
BORGO S. SPIRITO, 78  
00193 ROMA

LEGA NAZIONALE DELLE  
COOPERATIVE E MUTUE  
VIA GUATTANI, 9  
00161 ROMA



**OGGETTO: applicazione decreto 4 agosto 2011, n. 156- procedimento di rinnovo dei consigli camerali- Ulteriori chiarimenti**

Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 questo Ministero ha fornito alcune indicazioni interpretative ed attuative in relazione alla nuova disciplina dettata dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 in merito al procedimento di ricostituzione dei consigli camerali.

Sono state ora segnalate allo scrivente, da parte anche di alcune organizzazioni di categoria, alcune criticità che si sono manifestate nell'ambito di tali procedimenti con specifico riferimento, tra l'altro, ad alcuni aspetti legati ai poteri spettanti al responsabile del procedimento, ai controlli che le camere di commercio devono espletare sulla documentazione trasmessa dalle organizzazioni di categoria che partecipano al procedimento stesso e alla procedura di accesso agli atti che le organizzazioni possono richiedere.

Si ritiene, pertanto, necessario fornire un orientamento interpretativo che faciliti l'applicazione uniforme del dettato normativo e che consenta di perseguire l'obiettivo che, tramite l'emanazione della norma, si era prefissato il legislatore: definire una normativa rigorosa che disciplinasse il complesso procedimento amministrativo volto alla formazione dei consigli camerali, al fine di ridurre il più possibile eventuali contenziosi, e alla luce dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantisca al medesimo procedimento trasparenza, correttezza, partecipazione.

#### **1) Responsabile del procedimento e controlli**

In primo luogo occorre premettere che le organizzazioni imprenditoriali, al fine di partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio devono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatte obbligatoriamente secondo gli allegati schemi al decreto 4 agosto 2001, n. 156.

In particolare la dichiarazione redatta secondo l'allegato A) al decreto, contenente le informazioni relative alla propria attività e natura, il numero delle imprese iscritte, il numero degli occupati delle medesime imprese e la dichiarazione, stilata secondo l'allegato B) contenente l'elenco delle imprese associate.

Il decreto 4 agosto 2011, n. 156 indica, inoltre, quale naturale responsabile del procedimento il segretario generale della camera di commercio, il quale può, comunque, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare nella persona di un diverso dirigente o funzionario camerale il responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera di commercio stessa.

La procedura di costituzione del consiglio camerale si fonda esclusivamente su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e, pur non volendo far venire meno l'effetto della semplificazione proprio di tale strumento, si ritiene necessario ricordare che in relazione al principio generale sancito dalla legge n. 241/1990 è possibile e opportuno che il responsabile del procedimento effettui una verifica sulla veridicità dei dati e della documentazione trasmessa; verifica maggiormente necessaria nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della medesima dichiarazione (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Il disposto dell'articolo 71 sopra richiamato consente all'amministrazione procedente di effettuare tali controlli anche a campione; a tal proposito si rende necessario individuare un campione significativo sul quale effettuare i controlli e poi valutarne coerentemente l'esito. Mentre l'esito positivo dei controlli sul campione consente di validare il dato complessivo, l'emergere di discordanze, non potendosi automaticamente proiettare le stesse in termini di rettifiche al complesso di dati dichiarati in



modo proporzionale alle discordanze emerse nel campione esaminato, rende di norma necessario ampliare il medesimo campione fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati, se ne sussistono i presupposti. La medesima esigenza di ampliamento del campione di controllo, fino eventualmente alla totalità dei dati, può verificarsi, ad esempio, se puntuali e circostanziate contestazioni da parte di altra associazione concorrente facciano ritenere tale opportunità.

Premesso quanto sopra questo Ministero evidenzia che le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, devono innanzitutto effettuare, attraverso l'attuale procedura informatica, i controlli formali e automatici sugli interi elenchi presentati dalle organizzazioni, al fine di verificare, con riferimento alla completezza e coerenza delle informazioni dichiarate in tali elenchi, la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere. In tale fase le camere di commercio provvedono altresì a completare gli elenchi stessi del dato del diritto annuale versato dalle imprese.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione delle imprese nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare, non corretta estrapolazione delle imprese artigiane e cooperative ecc.) dovranno comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. La camera di commercio comunicherà, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle per quali non è stata possibile la regolarizzazione nonché il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini dal calcolo della propria rappresentatività le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti nella singola circoscrizione territoriale della singola camera di commercio che risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative, purchè tutte quelle a tal fine considerate, operino nel settore relativo al seggio per cui le organizzazioni intendono concorrere e purchè le imprese risultino regolarmente iscritte, a norma di statuto, all'organizzazione stessa e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative.

Al fine del calcolo della propria rappresentatività le organizzazioni possono, quindi, dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

Pertanto si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato, che possono esser dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."



Si ritiene, pertanto, che le organizzazioni, al fine del calcolo della propria rappresentatività, possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto, ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.

A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.

Si ritiene necessario evidenziare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni consentendo che in tal caso esse siano rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

La predetta disposizione consente, quindi, a più associazioni diverse di fare riferimento, con i limiti definiti nella nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011, ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta a tutte e purché abbia pagato distintamente a tutte la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del consiglio.

A tal proposito appare necessario che la camera di commercio svolga specifici controlli al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione al fine di evitare duplicazioni non debite, in modo particolare nel caso di apparentamento di più organizzazioni; attraverso la tecnica del campionamento sarà necessario richiedere la prova dell'effettiva adesione alle diverse organizzazioni interessate.

Si ritiene, infine, opportuno chiarire che, al fine di garantire un controllo efficace e efficiente, sarà necessario in alcuni casi sacrificare la garanzia del rispetto del termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011; tale termine, a parere di questo Ministero, ha natura ordinatoria, in quanto il mancato rispetto dello stesso non comporta alcun effetto di decadenza sull'azione della camera di commercio, pur se l'eventuale motivata deroga a tale termine intermedio deve essere contenuta e compatibile con le esigenze del rispetto del termine ultimo, perentorio, di conclusione del procedimento.

Resta inteso che la camera è tenuta normalmente a provvedere, entro il termine indicato alla trasmissione degli atti alla Regione, ma nel caso in cui il rispetto di tale termine possa recare pregiudizio allo svolgimento efficace e efficiente dell'attività di controllo da parte della camera di commercio, sarà necessario contemperare la garanzia del rispetto del termine con i principi di correttezza, affidabilità dell'accertamento. In tal caso la camera di commercio, dando comunicazione all'Autorità regionale dei motivi del ritardo, proseguirà lo svolgimento dei controlli necessari indicando alla stessa Autorità il termine entro il quale provvederà alla trasmissione, termine che dovrà essere individuato in modo congruo



rispetto all'esigenze istruttorie evidenziate e, al tempo stesso, compatibile con i termini prescritti per le ultime fasi e la conclusione del procedimento.

L'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di:

- 1) ricevere le dichiarazioni di rappresentatività;
- 2) valutare il rispetto dei termini di presentazione;
- 3) valutare la *completezza* delle informazioni documentate di cui al punto 1), 2) e 3) dell'allegato A). Si ritiene che la *completezza* deve riguardare la sussistenza documentata delle condizioni per essere ammessi al procedimento;
- 4) valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità; nel caso di irregolarità sanabili chiedere la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione;
- 5) verificare se sussistono cause di esclusione dal procedimento.

Si ritiene, quindi, necessario fornire alcune indicazioni in merito ai provvedimenti che il responsabile del procedimento è tenuto ad emanare ai sensi dell'articolo 5 sopra richiamato.

Premesso quanto sopra, si rende necessario evidenziare che il responsabile del procedimento adotta un:

- 1) provvedimento di esclusione nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2 del decreto n.156/2011;
- 2) provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 156/2011 (articolo 5, comma 2);
- 3) provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 1 del decreto n. 156/2011;
- 4) provvedimento di irreceivibilità nel caso in cui i dati e la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sia affetta da irregolarità non sanabili (articolo 5, comma 2);
- 5) provvedimento di irreceivibilità nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1);
- 6) provvedimento di irreceivibilità nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3).

I provvedimenti di cui ai punti precedenti devono essere notificati al legale rappresentante dell'organizzazione.

Al fine di chiarire i concetti di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" appare opportuno precisare, richiamando quanto sopra espresso, che appaiono sanabili gli errori e/o omissioni formali rilevate nelle dichiarazioni e in relazione ai quali la camera di commercio richiede la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto entro il termine perentorio di cui al comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011.

Al riguardo, prendere in considerazione i principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione



presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra e tenendo conto che il comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2010 prevede un meccanismo di regolarizzazione di dati e documentazione trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto entro un termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, si ritiene che possano essere considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione. Appare, indubbio, infatti, che i requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento di rinnovo dei consigli devono essere posseduti sia dall'organizzazione che dai propri associati entro termini prescritti e non possono essere "regolarizzati" a posteriori.

## 2) Accesso agli atti

Si ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.


L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge n. 241/1990, può essere differito nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo 24 e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stessi il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento, con riferimento al concorso per l'assegnazione dei seggi del singolo settore.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.



Tale tutela va, altresì, garantita, a monte, attraverso una rigorosa applicazione del criterio di proporzionalità relativamente alla documentazione richiesta per i controlli (ad esempio evitando i controlli superflui quando l'assenza di controinteressati renda assente il rischio di dichiarazioni errate o false e renda comunque irrilevanti eventuali erronee dichiarazioni, chiedendo almeno inizialmente la documentazione probatoria per un campione rappresentativo e non per l'universo degli iscritti, ecc.) e circa le modalità di tale controllo che ben possono prevedere la semplice esibizione di tale documentazione probatoria e non il suo deposito, ovvero prevedere il suo deposito solo limitatamente al tempo necessario ad effettuare i relativi controlli, ferma restando la necessità di una verbalizzazione dell'esito dei controlli stessi.

Da ultimo si ritiene necessario evidenziare che tale documentazione (salvi i casi di mera esibizione o di deposito previsto per un tempo limitato, per i quali si applica l'articolo 22, comma 6, della legge n. 241/1990) deve essere conservata in camera di commercio per tutta la durata del mandato del Consiglio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, essendo parte integrante del procedimento amministrativo in esame.

### 3) Assegnazione rappresentanza delle piccole imprese

Per tre settori economici: industria, commercio e agricoltura è ammessa la rappresentanza della piccola impresa. Le dimensioni al di sotto delle quali le imprese sono considerate piccole, sono indicate nell'art. 1 comma 1, lettera l), del d.m. 4 agosto 2011, n. 156.

Atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto questo Ministero ritiene necessario evidenziare, come già ribadito in risposta a diversi pareri, che l'orientamento già espresso nella circolare n. 3536/C del 24.12.2001, in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa si deve intendere confermato.

In particolare la rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi in rappresentanza in un determinato settore, dando la precedenza alle piccole imprese; alle piccole imprese compete l'attribuzione dell'autonoma rappresentanza in relazione al proprio peso socio-economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo statuto al settore di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)